

LA FORMAZIONE AL MINISTERO ORDINATO

SOMMARIO: I. La cosiddetta pastorale vocazionale. — II. La formazione delle vocazioni al ministero ordinato: il carisma del Vescovo e la struttura del seminario. — III. Il seminario minore: la questione della obbligatorietà e il tipo di attività. — IV. Il seminario maggiore: la questione della obbligatorietà, gli ordinamenti particolari e i requisiti di ammissione. — V. Il seminario maggiore: l'immagine del presbitero e l'attività formativa per la sua attuazione. — VI. Le persone incaricate della formazione seminaristica. — VII. I beni economici del seminario. — VIII. Il giudizio conclusivo di idoneità al ministero. — IX. Riflessioni e stimolazioni.

Sotto il titolo « De clericorum institutione » (can. 232-264) ⁽¹⁾ il Codice rinnovato intende trattare della formazione globale dei chierici, non soltanto quindi della formazione intellettuale-dottrinale, ma an-

(1) A modo di resoconto sullo svolgimento dei lavori circa i canoni che ci apprestiamo a indagare, valgano le seguenti annotazioni così come è possibile oggi ricavarle dalla rivista *Communicationes* (che abbrevieremo nel seguito in C). Il « coetus » competente iniziò le riunioni nei giorni 21-26 ottobre 1968 e delineò in quella sede alcuni principi direttivi (cf. C 8 (1976) 108-122). Il « Relator » preparò uno Schema di canoni. La commissione si riunì nuovamente dal 21 al 24 aprile 1969 e dal 7 al 10 aprile 1970, esaminò e in parte riformò i canoni preparati dal Relatore: ne venne così lo *Schema 1970* (cf. C 8 (1976) 122-153). I Consultori del « coetus » fecero in seguito altre osservazioni che furono esaminate collegialmente nelle riunioni in data 15-18 marzo 1971 e 17-19 gennaio 1972 (cf. C 8 (1976) 153-157). Negli anni seguenti ulteriori riflessioni e alcune osservazioni della S.C. per l'Educazione Cattolica furono oggetto delle riunioni dal 13 al 17 ottobre 1975 e dal 3 al 7 marzo 1976 (cf. C 8 (1976) 157-166). Con i ritocchi apportati ai canoni in tutte le predette riunioni il « coetus » giunse a formulare lo *Schema 1977*, che venne così inserito nello *Schema canonum Libri II « De populo Dei »* (Typis Polyglottis Vaticanis, 1977) ai can. 82-119 e venne inviato agli Organismi di consultazione in data 15 novembre 1977 (cf. C 9 (1977) 227; cf. 242-243). Dopo di che, il nuovo « coetus », chiamato appunto « De populo Dei », esaminò le numerose osservazioni inviate dagli Organismi di consultazione in molteplici riunioni a partire dal 15 ottobre 1979 (cf. C 12 (1980) 48 ss.). I nostri canoni (82-119) furono rivisti in data 17-22 dicembre 1979 (cf. C 14 (1982) 31-62). Si formulò così lo *Schema 1980*, che venne inserito nello *Schema Codicis Iuris canonici* (Typis Polyglottis Vaticanis, 1980) ai can. 203-235. Detto Schema venne sottoposto all'esame dei Padri della Pontificia Commissione per la Riforma del Codice di Diritto Canonico in vista della *Sessione Plenaria* dei giorni 20-21 ottobre 1981 (cf. C 14 (1982) 116 ss.; per i nostri canoni cf. 158-167). Dopo la Plenaria il testo ricevette gli ultimi ritocchi apportati dal Papa fino alla promulgazione del nuovo Codice il 25 gennaio 1983.

Si può ancora notare che nella formulazione dei nuovi canoni i Codifi-

che di quella spirituale-disciplinare. Tale è stato in effetti l'esplicito intendimento dei codificatori.

Il che determina la collocazione dei canoni « De clericorum institutione » non nel Libro III « De Ecclesiae munere docendi » (com'era nel Codice precedente nell'ambito della generale tematica intitolata « De magisterio ecclesiastico »), bensì nel Libro II « De Populo Dei » (').

In altre parole, e sotto un profilo anche ermeneutico, i canoni in questione sono da recepirsi non come un'esplicazione-regolazione di un momento dell'attività magisteriale, bensì come una delineazione della figura del seminarista futuro presbitero.

Anzi l'ottica del Codice risulta ancora più ampia per il fatto che viene considerata l'intera vicenda vocazionale e quindi della preparazione all'Ordine, dal nascere e manifestarsi della vocabilità via via fino alla vocazione, cioè al giudizio conclusivo, riservato al carisma del Vescovo, di ammissione effettiva all'Ordine.

Solo che, nella sistematica del Codice, notiamo una certa disarmonia (almeno a nostro giudizio) per il fatto che la trattazione di quanto attiene al giudizio conclusivo viene collocata non nel « De clericorum institutione » bensì nel « De Ordine » (cf. soprattutto can. 1025-1032; 1050-1052).

Sarà comunque opportuno tenere presente nel discorso anche quest'ultima parte.

Delimitato il campo dell'indagine, esamineremo le seguenti tematiche: I) la cosiddetta pastorale vocazionale; II) la formazione delle vocazioni al ministero ordinato: il carisma del Vescovo e la struttura del seminario; III) il seminario minore: la questione dell'obbligatorietà e il tipo di attività; IV-V) il seminario maggiore: questioni preliminari, la immagine del presbitero e l'attività formativa per la sua attuazione; VI) le persone incaricate della formazione seminaristica; VII) i beni economici del seminario; VIII) il giudizio conclusivo di idoneità al ministero; IX) riflessioni e stimolazioni.

I. LA COSIDDETTA PASTORALE VOCAZIONALE

L'espressione « pastorale vocazionale » di per sé dovrebbe significare la cura delle vocazioni al ministero ordinato *nella sua globalità*, cioè a partire dall'attività che favorisce il nascere dell'orientamento e si conclude con l'ordinazione. Cionondimeno, *nell'accezione più diffusa* significa la cura delle vocazioni *solo nel momento iniziale*, cioè limitata-

catori si sono riferiti soprattutto ai seguenti documenti: *Codice 1917* can. 1352-1371; *Decr. Optatam totius* del Concilio Vaticano II; *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* della S.C. per l'Educazione Cattolica, in data 6 gennaio 1970 (cf. C 8 (1976) 109; 133).

(2) La collocazione dei canoni, che stiamo commentando, venne decisa dall'apposito « coetus » già all'inizio dei lavori e cioè nel mese di ottobre 1968. La ragione addotta: « agitur enim de integra formatione eorum qui ad sacerdotium destinantur ». E ancora: « ...ordinationem Seminariorum non respicere ipsam institutionem, sed integram formationem clericorum ». Quindi i canoni in questione trattano non solo di un'attività magisteriale della Chiesa, ma dell'intera formazione di coloro che sono destinati al sacerdozio (cf. C 8 (1976) 108; 122; 133).

mente all'attività che favorisce il nascere dell'orientamento e si conclude con la « consegna » del vocato nelle mani di chi ne curerà la formazione. In tale senso diffuso intendiamo usare anche noi l'espressione di « pastorale vocazionale ».

Dell'argomento si occupa il solo can. 233, che conviene riportare nel par. 1: « *Universae communitati christianae officium incumbit fovendarum vocationum, ut necessitati ministerii sacri in tota Ecclesia sufficienter provideatur; speciatim hoc officio tenentur familiae christianae, educatores atque peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi dioecesani, quorum maxime est de vocationibus provehendis curam habere, populum sibi commissum de momento ministerii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant, atque incepta ad vocationes fovendas, operibus praesertim ad hoc institutis, suscitant ac sustentent* ». Il par. 2 si occupa brevemente delle vocazioni più adulte ⁽³⁾.

È di immediata evidenza che il canone elenca i *soggetti* ai quali incombe il dovere di suscitare e aiutare le vocazioni. Nulla invece, tranne che per i Vescovi, dice dei *modi* per tradurre in pratica il dovere in questione.

Ci occuperemo, comunque, dapprima dei soggetti e poi dei modi.

1) L'« intera comunità cristiana » appare il primo soggetto cui « incombe » l'impegno vocazionale ⁽⁴⁾. È evidente che con l'espressione usata di « intera comunità » vengono indicate la Chiesa universale e quelle particolari, comprese le loro sottostrutture. La nostra attenzione si appunta però alle diocesi e alle parrocchie, con sottolineatura di queste ultime che sono le più concrete e quindi le più vitali.

Nell'ambito, poi, della comunità cristiana alcuni soggetti vengono individuati: le famiglie, gli educatori, i sacerdoti e specialmente i parroci, nonché, evidentemente, i Vescovi.

Una parola per il soggetto « famiglia ». Nello *Schema 1977* si parlava direttamente di « genitori ». Si discusse di ciò nella revisione dello *Schema* da parte del « coetus » e si decise di cambiare per sottolineare la soggettività della famiglia cristiana nel suo complesso quanto al dovere di favorire le vocazioni ⁽⁵⁾.

È da rilevare che nell'elencazione del canone mancano purtroppo le associazioni ecclesiali (soggetti evidentemente di primaria importan-

(3) Nello *Schema 1970* can. 3 (C 8 (1976) 125-128; 134; 153; 158) e nello *Schema 1977* can. 82 (C 14 (1982) 33-34) il testo era molto più ampio. Fu drasticamente ridotto nella discussione del 17 dicembre 1979 (C 14 (1982) 34-35). Nello *Schema 1980* è il can. 204. Rimane quasi identico nel testo definitivo del Codice. Il canone — come si noterà — vuole rifarsi alle istanze di *Optatum totius 2*.

(4) Quello di indicare come soggetto di pastorale vocazionale l'intera comunità cristiana fu tra primi ed espliciti intendimenti del « coetus » preposto alla riforma (C 8 (1976) 110-111).

(5) Cf. C 14 (1982) 34-35. In realtà lo *Schema 1970* can. 3 parlava già di famiglia per quanto solo indirettamente (« ipsi parentes christiani curent ut familiae cui praesunt ambitus spiritu fidei, caritatis et pietatis animatus sit... ») (C 8 (1976) 125; cf. 126); così lo *Schema 1977* can. 82 (« ipsi parentes christiani curent ut familiae suae ambitus... ») (C 14 (1982) 34).

za), a meno di ricomprenderle (ma è un po' forzato) nell'espressione « *educatores* » (6).

2) Ma quali sono i *modi* in cui i soggetti ecclesiali, o ciascuno dei soggetti ecclesiali, suscitano e aiutano le vocazioni?

L'unica indicazione contenuta nel canone è rivolta ai Vescovi e consiste in una duplice attività: quella di insegnare ai fedeli l'importanza del ministero sacro e la necessità dei ministri nella Chiesa, nonché quella di suscitare e sostenere iniziative e opere in favore delle vocazioni.

Nulla si indica per gli altri soggetti, cioè per le comunità, le famiglie, gli educatori, i sacerdoti e i parroci. Ed è un vero peccato, anche per il fatto che il canone dello *Schema* 1977 era indubbiamente ricco e stimolante (7).

Sulla legittima presupposizione che dietro la scarsa formulazione (che si pretenderebbe essere più genuinamente giuridica...) (8) del can. 233 sussista l'abbondante contenuto che sostanzialmente il canone dello *Schema* (contenuto che era peraltro — da qui la legittimità della presupposizione — normale insegnamento della Chiesa), possiamo lasciarci guidare dalle specificazioni di quel testo e ricavare pertanto le linee seguenti.

Le famiglie si preoccupino di attuare un clima di vita cristiana quale « *humus* » per quei semi di vocazione che il Signore voglia spargervi. I docenti o gli educatori in genere e le scuole cattoliche in particolare, nonché le associazioni ecclesiali, prevedano nei loro programmi quanto possa favorire la scelta del ministero ordinato. I presbiteri e specialmente i parroci si muovano in una duplice direzione: presentino decisamente l'ideale vocazionale e coltivino saggiamente gli orientamenti incipienti; mostrino in particolare la bellezza del ministero soprattutto con lo zelo apostolico e con la gioia della vita sacerdotale (« *propria vita sacerdotali laeto animo peracta* », diceva il prezioso testo), non dimenticando che molte vocazioni nascono precipuamente dall'esperienza

(6) Non così era nello *Schema* 1970 (C 8 (1976) 110; 125; 126-127), nello *Schema* 1977 (C 14 (1982) 34) e in *Optatum totius* 2. La semplificazione del testo è stata forse troppo « *tranchante* ». Non tutti nel « *coetus* » erano d'accordo: « Il sesto Consultore teme che la responsabilità in questo modo diventi troppo generica. Preferisce esemplificare » (*ibid.*).

(7) Ecco il testo come nello *Schema* 1977 can. 82 (C 14 (1982) 34) sostanzialmente identico a quello dello *Schema* 1970 (C 8 (1976) 125-128): « ...1° ipsi parentes christiani curent ut familiae suae ambitus spiritu fidei, caritatis et pietatis animatus sit, in quo germina vocationis oriri possint ac sustententur; 2° magistri atque omnes qui in puerorum iuvenumque institutione aliquam partem habent, praecipue consociationes iuvenum catholicorum, educationis rationem instituant quae apta sit etiam ad vocationes suscitandas et excolendas; 3° peculiari ratione sacerdotes, prae coeteris parrochi, recta doctrina, zelo apostolico ac propria vita sacerdotali laeto animo peracta, adolescentibus eximium vitae ministerium valorem ostendant, atque debita cum prudentia semper ad vocationes sacerdotales suscitandas easque, si quas percipere existiment, fovendas, operam dent; 4° Episcopi, quorum maxime... » e il testo continua sostanzialmente uguale a quello definitivo, dove, però, viene omessa l'indicazione interessante dell'opportunità di intrattenere rapporti — per la coordinazione della pastorale vocazionale — sia con gli altri Vescovi sia anche con i superiori degli istituti di vita consacrata (per cui cf. C 8 (1976) 127).

(8) C 14 (1982) 34: « ...parere di alcuni che considerano il canone piuttosto esortativo e non giuridico... ».

di un presbitero particolarmente significativo (*).

3) Pur nella avara enunciazione del can. 233, sono innegabili i pregi del Codice nella pastorale vocazionale. Il semplice aver indicato i soggetti di tale dovere (per di più con la forza dell'«*incumbit*») basta per suscitare nella Chiesa una risonanza di incalcolabile portata. Se accoglieranno seriamente l'indicazione codiciale, i soggetti ricercheranno poi i modi maggiormente opportuni, da quelli segnalati dallo stesso Vangelo (per esempio la preghiera al Padrone delle messe) a quelli contenuti nell'insegnamento della Chiesa, per tradurre in pratica la loro doverosità (*). Sarà soprattutto compito delle normative delle Chiese particolari dare specificazioni al riguardo.

La ricchezza del Codice rinnovato può al contempo risultare da un rapido confronto con il Codice precedente, il quale al can. 1353 così recitava: «*Dent operam sacerdotes, praesertim parochi, ut pueros, qui indicia praebeant ecclesiasticae vocationis, peculiaribus curis a saeculi contagiis arceant, ad pietatem informant, primis literarum studiis imbuant divinaeque in eis vocationis germen foveant*». Dove appare che l'unico soggetto preso in considerazione sono i sacerdoti, specialmente i parroci, dei quali però non si dice, almeno in modo espresso, che hanno il dovere di suscitare vocazioni, bensì di per sé solo quello di custodire e aiutare le vocazioni già manifestatesi.

4) Un'ultima annotazione. Potrà stupire che nell'elencazione dei soggetti tenuti alla pastorale vocazionale nel senso sopra indicato non sia compreso lo stesso seminario, se non, evidentemente, nella onnicomprensiva dizione di «*intera comunità cristiana*». Tanto più che oggi la pastorale vocazionale, dove è svolta, è soprattutto svolta a cura del seminario. Va da sé che il Codice non vuole negare al seminario il diritto (e forse il dovere) di promuovere il nascere delle vocazioni, anche se il suo compito specifico è quello di formare le vocazioni già nate. Il Codice vuole soltanto mettere in piena evidenza i soggetti «*specialmente*» tenuti a promuovere il nascere delle vocazioni; questi sono pertanto «*specialmente*» tenuti ad agire. Se il seminario ha svolto e svolge una lodevole funzione di supplenza, ciò non dovrebbe verificarsi nel futuro. Il seminario agirà piuttosto a fianco degli altri soggetti e opportunamente in loro aiuto, per esempio offrendo alle parrocchie i propri sacerdoti per la predicazione, i propri ambienti per i raduni, e così via.

Una volta suscitata, la vocazione al ministero del diaconato e del presbiterato viene affidata a chi ha il compito di curarne la formazione fino al ricevimento del sacramento dell'Ordine. A tali soggetti rivolgiamo ora la nostra attenzione.

(9) Che si dovesse trattare dei «*media*» atti a suscitare le vocazioni era stato chiesto da un Consultore già all'inizio dei lavori (cf. C 8 (1976) 111). Anche nelle «*animadversiones*» allo *Schema 1980* un Padre della Pontificia Commissione avanzò questa richiesta: «*Media determinantur ad vocationes fovendas, iuxta Decr. Optatam totius, n. 2*». La risposta fu: «*Ad hoc aptius providendum est per leges particulares et instructiones*» (C 14 (1982) 159).

(10) Forse ha qualche sfumatura utilitaristica la formulazione del can. 233, dove dice: «*...ut necessitatibus ministerii sacri in tota Ecclesia sufficienter provideatur...*».

II. LA FORMAZIONE DELLE VOCAZIONI AL MINISTERO ORDINATO: IL CARISMA DEL VESCOVO E LA STRUTTURA DEL SEMINARIO

La vocazione al ministero ordinato, una volta manifestatasi, viene coltivata dalla Chiesa, quella al presbiterato mediante la struttura del seminario (can. 234-235) e quella al diaconato permanente mediante altre strutture a norma della Conferenza episcopale (can. 236).

Fermiamo nel seguito l'attenzione sulla sola preparazione al presbiterato ⁽¹¹⁾.

Ritorniamo in primo luogo su quanto sopra accennato.

1) La vocazione al presbiterato è *coltivata dalla Chiesa, cioè dal Vescovo*. Si tratta di una avocazione della preparazione dei presbiteri all'autorità e alla competenza del ministero episcopale. Il Vescovo infatti non dà soltanto il giudizio conclusivo sull'ammissione all'Ordine (cf. p. es. can. 1029), ma è al contempo il soggetto attivo e responsabile del previo « iter » di formazione. Il can. 232 (« Ecclesiae officium est atque ius proprium et exclusivum eos instituendi, qui ad ministeria sacra deputantur ») è invero dettato precipuamente per negare qualsiasi diritto accampabile dalla comunità civile ⁽¹²⁾, ma può, anzi deve, venire letto anche nel senso della riserva della preparazione dei presbiteri al carisma del ministero episcopale.

2) La vocazione al presbiterato viene curata *mediante la struttura del seminario* e — si noti bene — *solo mediante questa*. Abbiamo qui una conferma di quella avocazione o riserva — cui si è appena accennato — al ministero del Vescovo: egli agisce attraverso il seminario. Il can. 235 è al riguardo esplicito: « Iuvenes qui ad sacerdotium accedere intendunt... instituantur in seminario maiore per totum formationis tempus... ». Lo stesso canone prevede però un'eccezione alla regola. Già l'espressione « iuvenes » insinua che ci possano essere persone di età particolarmente avanzata che è opportuno non siano sottomesse, almeno in modo completo, a tale rigida normativa. Altri casi, simili al primo, possono verificarsi. Il giudizio concreto è lasciato al Vescovo. In ogni modo la presenza in seminario è richiesta per almeno quattro anni dei sei in cui si articola il « curriculum » del seminario maggiore (cf. can. 250). Coloro che non risiedono in seminario vengano dal Vescovo affidati alla guida di un sacerdote particolarmente qualificato (can. 235, par. 2) ⁽¹³⁾.

(11) Per gli aspiranti al diaconato permanente si veda quanto statuito dal can. 236. Questo canone venne inserito per la prima volta nel 1979 (C 14 (1982) 37-38). Cf. *ibid.* 160.

(12) Cf. C 8 (1976) 109; 124; 14 (1982) 33: « Mons. Segretario fa notare che il canone è importante specie nei casi in cui gli Stati contestano un tale diritto alla Chiesa ». La formulazione resta sostanzialmente identica a quella del Codice 1917 can. 1352, con l'aggiunta di « officium ».

(13) Nell'ottobre del 1968 il « coetus » discusse ampiamente sulla necessità della struttura del seminario — limitatamente a quello maggiore — soprattutto in relazione alla sua funzione. Interessante leggere la relazione che ne dà C 8 (1976) 112-114. Si concluse così: « In fine disceptationis Relator declarat mentem esse ut affirmetur obligatio habendi Seminaria maiora, ut casus exceptionales haberi possint, in quibus adolescentes formentur extra Seminarium, secundum

3) Nella prospettiva di quanto detto, possiamo fare un accenno ai *rapporti tra Vescovo e seminario*, come brevemente tratteggiati dal can. 259, che al par. 1 dispone: « Episcopo dioecetano... competit quae ad seminarii superius regimen et administrationem spectant, decernere ». E al par. 2 esorta il Vescovo a visitare frequentemente il seminario, a vigilare sulla formazione degli alunni nelle loro qualità vocazionali, nel carattere, nella pietà e nel progresso. Il Vescovo quindi deve sentire la struttura del seminario come sua e rendersi presente nell'attività della stessa (¹⁴).

Ciò posto, la nostra riflessione si dirige spontaneamente sulla struttura del seminario e sull'attività formativa che in esso si svolge.

III. IL SEMINARIO MINORE: LA QUESTIONE DELLA OBBLIGATORietà E IL TIPO DI ATTIVITÀ

Vi è dedicato il solo can. 234, che contiene fondamentalmente due indicazioni: la prima riguardante la questione della obbligatorietà e la seconda il tipo di attività formativa del seminario minore (¹⁵).

1) *La questione dell'obbligatorietà* deve venire esaminata con attenzione. Il can. 234 è abbastanza complesso. Il par. 1 così recita: « Serventur, ubi exsistunt, atque foveantur seminaria minora aliave instituta id genus...; immo ubi id expedire iudicaverit Episcopus dioecetanus, seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat ».

Sappiamo dalla discussione avutasi in commissione che si è voluto (anche per autorevole suggerimento della Congregazione per l'Educazione Cattolica) *raccomandare con forza il seminario minore* (¹⁶). Il che è rivelato dalle parole del testo « serventur... atque foveantur » e ancora « erectioni prospiciat ».

D'altra parte, risulta ugualmente chiaro che il seminario minore *non è un'assoluta necessità* per ogni diocesi e neppure per gruppi di diocesi (¹⁷).

decisionem Episcoporum Conferentiae; ut tandem etiam prospiciatur ut inter seminaristas foveatur amicitia » (*ibid.* 114). Su tali principi venne formulato, nello *Schema* 1970, il can. 5 (*ibid.* 130; cf. 135; 153; 159-160) che, nello *Schema* 1977, è — con qualche variante — il can. 86 (C 14 (1982) 36-37). Tale testo venne modificato nel 1979 ancora più nel senso della obbligatorietà dei seminari maggiori, con la riserva della competenza per i casi di permanenza fuori del seminario al Vescovo diocesano e non più alla Conferenza episcopale (*ibid.* 37). Il testo rimase sostanzialmente identico (cf. C 14 (1982) 160) fino al Codice definitivo nel can. 235. Per il *Codice* 1917 cf. can. 1354.

(14) Il canone è rimasto sostanzialmente immutato a partire dallo *Schema* 1970 (cf. C 8 (1976) 150-151; 165; 14 (1982) 58). Per il *Codice* 1917 cf. can. 1357, par. 1-2.

(15) Per i principi da cui sono partiti i lavori del « coetus » e per i successivi stadi del canone in questione cf. C 8 (1976) 111-112; 128-130; 135; 158; 14 (1982) 35-36; 159-160.

(16) Cf. C 14 (1982) 36.

(17) Che il seminario minore non sia un assoluto obbligo (ciò — come pare — a differenza del *Codice* 1917 can. 1354, par. 2) si ricava del tutto agevolmente dal complesso della discussione nel « coetus ». Semmai si è passati da una posizione più libera (C 8 (1976) 111-112) a una posizione più rigida soprattutto per autorevole influsso della S.C. per l'Educazione Cattolica (*ibid.* 158; 14 (1982)

Ciò si ricava da un duplice elemento.

Il primo è che il citato canone considera equivalenti al seminario minore « altri istituti di quel tipo », « istituti simili » (18). Per tale chiaro motivo la struttura del seminario minore rigidamente inteso non risulta essere strettamente necessitante.

Resta nel vago il concetto di « istituti di quel tipo ». Evidentemente si esige che tali istituti raggiungano le stesse finalità proprie del seminario minore. Ma fino a che punto se ne possono differenziare? Si può, comunque, legittimamente pensare (vedi più oltre quanto si dirà sulla finalità-funzione del seminario minore) a un collegio vescovile o una scuola cattolica (19).

Il secondo elemento si ricava dalle espressioni « servantur, ubi existunt, atque foveantur ». Ma dove non esistono? Il Vescovo pensi ad erigerli, ma solo « ubi id expedire iudicaverit ». E ciò vale sia per i seminari minori sia per gli istituti simili. Né si dice (come vedremo per i seminari maggiori) che il Vescovo deve inviare i seminaristi della sua diocesi presso altri seminari, oppure che più diocesi hanno il dovere di costituire seminari minori interdiocesani.

Resta insomma l'ipotesi (nel caso che non ne esistano o che il Vescovo non giudichi opportuno provvedere alla loro costituzione) che una diocesi sia sprovvista della struttura del seminario minore. Il Codice poi non stabilisce nulla per il caso suddetto. Il Vescovo potrebbe, per quanto ciò — come si rilevava — non sia obbligatorio, mandare i propri seminaristi in altri seminari minori o in altri istituti simili.

2) Il tipo di attività formativa propria del seminario minore viene così indicato dal canone che stiamo esaminando: « ...vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris formatio religiosa una cum institutione humanistica et scientifica tradatur » (20).

Dove, pertanto, risulta individuabile un fine generale, consistente appunto nel « fovere vocationes ». Non sembra si tratti dunque (come nel seminario maggiore) di fare giungere a maturazione una vocazione ormai consolidata, ma solo di nutrire un orientamento di per sé ancora « in fieri »: tale pare il senso del « fovere ». Sembra trattarsi pertanto di un'attività formativa preparatoria a quella del seminario maggiore.

36). Così infine nella *Plenaria 1981*: « Hoc quidem (che ci siano i seminari minori in tutte le diocesi), etsi non potest imponi, valde exoptandum est... » (cf. C 14 (1982) 159). Cf. *Codice 1917* can. 1354, par. 1-2.

(18) Tale possibilità — come noto — viene già prevista da *Optatam totius* 3. E già contenuta nella primitiva stesura del canone (cf. C 8 (1976) 112; 128).

(19) Un primo tentativo di chiarificazione abbiamo in C 8 (1976) 128, in cui si fa riferimento a *Optatam totius* 3: « Respondet Relator expressionem 'similia instituta' significare scholas apostolicas quae Seminariis minoribus assimilantur » (C 8 (1976) 128).

(20) Testo rimasto fondamentalmente identico fin dall'inizio (cf. sopra, nota 15). Può essere interessante notare qui uno dei principi individuati dal « coetus » che si rifaceva a un testo elaborato da un'altra commissione di riforma: « ...qui in Seminariis minoribus... educantur, studia ita ordinata peragant, ut ipsi ea sine incommodo alibi proseguere valeant, si alium vitae statum amplecti desiderant » (cf. C 8 (1976) 110). Principio — indubbiamente — di tutto rispetto!

I mezzi per raggiungere detta finalità sono due: una « peculiare formazione religiosa » e una « istruzione umanistica e scientifica ».

La « peculiare formazione religiosa » non viene ulteriormente specificata, ma sembra consistere in una educazione alla vita cristiana di tipo particolarmente profondo, di per sé quindi atta a « fovere » la vocazione sacerdotale.

La « istruzione umanistica e scientifica » viene invece precisata nel par. 2, che stabilisce — diciamo — un tetto ideale con la seguente indicazione: « iuvenes... ea ornentur humanistica et scientifica formatione, qua iuvenes in sua quisque regione ad studia superiora peragenda praeparantur ». Il che tuttavia è statuito « nisi certis in casibus adiuncta aliud suadeant »; ciò significa che nel caso si potrà esigere di meno, o forse anche di più.

Gli « studi superiori » sono evidentemente quelli universitari o a livello universitario; la « istruzione umanistica e scientifica », che prepara l'accesso a quelli, varia da regione a regione ⁽²¹⁾.

È caduta invece la possibilità, prevista negli schemi iniziali per quanto sempre discussa, di ammettere nei seminari minori adolescenti che non si sentano, o non si sentano ancora chiaramente, vocati al ministero ordinato ⁽²²⁾.

IV. IL SEMINARIO MAGGIORE: LA QUESTIONE DELLA OBBLIGATORietà, GLI ORDINAMENTI PARTICOLARI E I REQUISITI DI AMMISSIONE

Sembra opportuno che ci occupiamo preliminarmente delle tre questioni indicate nel titolo.

1) *La questione della obbligatorietà.* Ne tratta il can. 237. Si devono distinguere due aspetti: *non è obbligatorio che in ciascuna diocesi vi sia un seminario maggiore; è obbligatorio invece che gli aspiranti al presbiterato si preparino in un seminario maggiore*, come più sopra abbiamo rilevato nel commento al can. 235.

a) La *non obbligatorietà per ciascuna diocesi* viene chiaramente indicata nel can. 237: « In singulis dioecibus sit seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat; secus... ». Si noterà facilmente la *duplice riserva* dell'« ubi id fieri possit » e dell'« atque expediat »: a volte quindi possono opporsi alla esistenza del seminario motivi di *impossibilità*, a volte invece motivi di *inopportunità*.

Quanto a quest'ultima ipotesi la norma è molto saggia. È, in effetti, di agevole ammissione che il seminario maggiore, se e nella misura in cui deve e vuole essere una cosa seria, cioè una struttura alta-

(21) Le determinazioni concrete e analitiche devono venire date dalle varie legislazioni particolari (così in C 14 (1982) 159). Per il *Codice 1917* cf. can. 1364.

(22) Cf. C 8 (1976) 112; 128-129 (con lunga discussione); 135; 158 (con obiezione da parte della S.C. per l'Educazione Cattolica: « significa alterare la natura propria di tali istituti »); 14 (1982) 36 (si decreta la soppressione di tale possibilità); 159-160 (si risponde negativamente a due Padri della *Plenaria 1981*, che volevano rimettere la detta possibilità, anche se si conclude: « Quod proponitur modo tantum exceptionali fieri potest, si adiuncta id revera sinant »).

mente qualificata, non può necessariamente esistere in tutte e singole le diocesi, che sono a volte piccole e quindi inadeguate a produrre e mantenere un tale istituto.

b) La *obbligatorietà* invece della *preparazione* al presbiterato in un seminario maggiore in assenza di quello diocesano viene ottemperata in due modi: « secus concredantur alumni... alieno seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum » (can. 237, par. 1).

Quest'ultimo dev'essere costituito a cura dei Vescovi interessati e avere i propri statuti. Sia la costituzione sia gli statuti devono previamente avere l'approvazione della Sede Apostolica (can. 237, par. 2) ⁽²³⁾.

2) *Gli ordinamenti particolari*. Con tale dizione vogliamo indicare due normative che il Codice stabilisce come obbligatorie: la « *Ratio institutionis sacerdotalis* » (can. 242) e il « *Regolamento proprio del seminario* » (can. 243).

a) La « *Ratio institutionis sacerdotalis* » deve venire statuita dalla *Conferenza episcopale* a livello nazionale. Contiene i principi e le norme generali dell'attività formativa. Deve venire approvata da parte della Sede Apostolica. Deve venire inoltre costantemente rivista e aggiornata, sempre con l'approvazione di Roma. Obbliga tutti i seminari del territorio della Conferenza episcopale ⁽²⁴⁾.

Non risulta chiaro se la « *Ratio* » debba prendere in considerazione solo i seminari maggiori o anche quelli minori. Parrebbe — dalla collocazione del canone — che siano oggetto della statuizione solo i seminari maggiori. Nulla vieta però che la normativa ricomprenda i minori.

b) Il « *Regolamento proprio del seminario* », diocesano o interdiocesano, è un'applicazione della « *Ratio* » a situazioni più concrete e specifiche. È statuito dal Vescovo nel caso del seminario diocesano e dai Vescovi interessati nel caso del seminario interdiocesano ⁽²⁵⁾.

3) *I requisiti di ammissione al seminario maggiore*. Ne parla il can. 241, che tratta dei requisiti propriamente detti (par. 1-2) e della questione particolare della ammissione di un dimesso (par. 3).

a) *I requisiti propriamente detti* sono di due tipi. Quelli *personali*, che consistono ovviamente « nelle doti dei richiedenti, umane e morali, spirituali e intellettuali, nella salute fisica e psichica, nonché nella retta intenzione, così che gli ammittendi possano venire stimati capaci di dedicarsi per sempre al ministero sacro » (par. 1). Quelli

(23) Cf. C 8 (1976) 114; 130; 136; 154; 160; 14 (1982) 38-39; 160. Lo *Schema* 1980 can. 208, par. 2 è stato notevolmente variato sia nella *Plenaria* 1981 sia nella fase successiva. La norma riprende sostanzialmente sia *Optatam totius* 7 sia il *Codice* 1917 can. 1354, specie nel par. 3.

(24) Cf. C 8 (1976) 140-141; 14 (1982) 45-46; 162-163. La detta norma corrisponde a *Optatam totius* 1 e a *Ratio fundamentalis* 1. Nulla era previsto nel *Codice* 1917.

(25) Cf. C 8 (1976) 141; 14 (1982) 46. Cf. *Ratio fundamentalis* 2; 25. Per il *Codice* 1917 cf. can. 1357, par. 3-4.

documentari, che sono i certificati di Battesimo e Confermazione e altri eventuali a norma della « Ratio » (par. 2) ⁽²⁶⁾.

b) *La questione particolare*, e invero delicatissima, della *ammissione* al seminario di un *dimesso* da altro seminario, oppure da un istituto religioso, viene risolta coll'obbligo di richiedere il « testimonium » del superiore che ha deciso la dimissione, « soprattutto per quanto attiene alla causa della dimissione o dell'uscita » dal seminario o dall'istituto religioso (par. 3). Come si può constatare, viene lasciata al Vescovo una grande libertà di decisione ⁽²⁷⁾.

V. IL SEMINARIO MAGGIORE: L'IMMAGINE DEL PRESBITERO E L'ATTIVITÀ FORMATIVA PER LA SUA ATTUAZIONE

Ci poniamo due questioni: qual è l'immagine del presbitero presupposta alla normativa codiciale? e quale l'attività formativa per l'attuazione del predetto modello?

1) *L'immagine del presbitero presupposta alla normativa*

Il Codice non si impegna a offrirci espressamente un'immagine di presbitero. Il che non significa che non ne abbia una. Se infatti non contemplasse un modello, gli sarebbe assolutamente impossibile dettare norme di formazione. Che poi il Codice sia reticente nell'offrirci espressamente l'immagine in argomento, deriva dal fatto che il legislatore, da una parte non ritiene suo compito impegnarsi in formulazioni teoriche e dall'altra presuppone « simpliciter » il complesso della dottrina ecclesiale ⁽²⁸⁾.

A parte comunque le predette constatazioni, un'immagine di presbitero può ricavarsi, con una certa chiarezza, anche dal Codice. Si tratta però di ricorrere a un « collage » di alcuni luoghi, tra i quali segnaliamo evidentemente i canoni che stiamo commentando, quelli che stanno sotto l'intitolazione « De clericorum obligationibus et iuribus » (can. 273-289) e ancora quelli — particolarmente pregevoli — sul ministero del parroco (can. 528-529).

Orbene, analizzando i canoni sulla formazione dei candidati al presbiterato, si ricava anche la figura ideale di presbitero alla quale tende il detto processo di formazione. Essa ci appare complessa o composita da una duplice serie di elementi qualificanti: quelli che costituiscono la vita interiore o vita spirituale e quelli che compendiano le capacità ministeriali.

a) *In che consiste la vita interiore o vita spirituale dell'aspirante*

(26) Cf. C 8 (1976) 137-138; 155 (si volle superare la norma del ricorso alla Santa Sede); 161; 14 (1982) 43; 162. Cf. *Codice 1917* can. 1363, par. 1-2; *Optatam totius* 6; *Ratio fundamentalis* 39.

(27) Cf. C 8 (1976) 137-139; 155; 14 (1982) 44; 162. Cf. *Codice 1917* can. 1363, par. 3; *Optatam totius* 6; *Ratio fundamentalis* 39.

(28) All'inizio dei lavori di revisione, nel 1968, troviamo tuttavia questa proposta: « Aliqui Consultores proponunt ut in canone illo introductorio aliquid dicatur de fine formationis scilicet de personalitate sacerdotis formanda, de figura nempe sacerdotis (Decr. *Optatam totius*, n. 11) » (cf. C 8 (1976) 117).

al presbiterato e del futuro presbitero? Stando agli scarni — ma non per questo meno significativi — dati del Codice, possiamo ritenere specifiche di tale condizione personale due dimensioni precipue: una verso Cristo e l'altra verso la Chiesa.

La dimensione *verso Cristo* viene sinteticamente puntualizzata dal can. 244, secondo il quale si esige che i seminaristi « spiritum Evangelii et arctam cum Christo necessitudinem acquirant ». Il tutto sul presupposto o nell'« humus » di una « doverosa maturità umana » ⁽²⁹⁾. E il can. 246 completa questa visuale quando richiede che gli alunni siano « ipsam Christi caritatem participantes ». Quindi la vita spirituale del candidato al ministero sacro consiste nella comunione con Cristo che ne porta a condividere la carità verso il Padre e i fratelli.

In questa luce di adesione a Cristo e di servizio ai fratelli deve essere inserito quanto il Codice afferma *relativamente al celibato dei chierici*. Vengono in questione i can. 247, par. 1 e 277, par. 1. Il primo testo, insieme con l'esigenza dell'educazione al celibato, sottolinea che gli alunni devono imparare a « considerarlo e stimarlo come uno speciale dono di Dio ». Il secondo testo, insieme con la riaffermazione dell'obbligo del celibato, cioè della castità completa e definitiva per il Regno dei cieli, ne mette in evidenza le seguenti peculiarità: è uno speciale dono di Dio, che consente, « indiviso corde », da una parte di aderire a Cristo « più facilmente » (« facilius ») e dall'altra di dedicarsi al servizio di Dio e degli uomini « più liberamente » (« liberior ») ⁽³⁰⁾.

La dimensione *ecclesiale* viene indicata dal can. 245, par. 2, dapprima in modo globale nel dover essere i seminaristi « amore Ecclesiae Christi imbuti »; poi in modo specifico mediante una serie di elementi: la carità umile e filiale verso il Successore di Pietro, l'adesione di fedele cooperazione verso il proprio Vescovo e la unione fraterna con il presbiterio diocesano ⁽³¹⁾.

I can. 256, par. 2 e 257 arricchiscono il quadro precedente invitando i candidati al sacerdozio ad avere sollecitudine non solo per la Chiesa particolare al cui servizio saranno incardinati, ma anche per la Chiesa universale, interessandosi, da una parte, a tutti i pro-

(29) Cf. C 8 (1976) 116-117 (il « coetus » si propose di offrire alcuni principi generali secondo *Optatam totius* 4; 8; 11; 12 nonché *Presbyterorum ordinis* 8; 11; 12, e non solo un'elencazione di attività o di esercizi di spiritualità come nel *Codice 1917* can. 1367 e 1369); 141; 155; 162; 14 (1982) 46 (peccato aver abolito le parole finali del testo: « adeo ut apta instrumenta Christi sacerdotis efficiantur »). Si noterà anche che il can. 244 ha un'intonazione fortemente personalistica con quel « iuxta uniuscuiusque indolem », che anche corrisponde a un preciso intendimento della nuova codificazione (cf. C 8 (1976) 119: « ...methodum educationis... magis debere personalitatis alumnorum rationem habere eiusque propriam activitatem provocare... »).

(30) Cf. C 8 (1976) 117; 119; 144; 156; 14 (1982) 49; 164, dove si inverte l'ordine dei paragrafi per parlare prima del dono del celibato e solo poi degli oneri connessi.

(31) L'attuale can. 245 era nello *Schema 1970* molto più ampio e ricco (cf. C 8 (1976) 141-143). Si è proceduto poi per successive modificazioni e riduzioni (cf. *ibid.* 155; 162-163; 14 (1982) 46-47; 163) fino al testo definitivo. Nel *Codice 1917* non si trovava quasi nulla. Cf. *Optatam totius* 8; 11; *Presbyterorum ordinis* 3; 8; 9; *Ratio fundamentalis* 44; 45; 47; 51.

blemi che la assillano (la promozione delle vocazioni, le questioni missionarie, quelle ecumeniche e altre varie, ivi comprese quelle sociali, di peculiare urgenza) e dimostrandosi, dall'altra, sempre disponibili (« paratos se exhibeant » del can. 257, par. 1, dove « paratos » participio passato può suggerire l'idea di « pronti già da ora ») a consacrarsi (« sese devovere ») alle Chiese particolari che abbiano grave necessità dell'aiuto del ministero presbiterale. Per tali motivi è frequente il richiamo (can. 245; 256, par. 2; 257) allo spirito missionario ⁽³²⁾.

Un quadro, dunque, di vita spirituale, di notevole ricchezza, pur — ripetiamo — nell'avarizia dei dati.

b) In che consistono, a loro volta, le *capacità ministeriali* che il Codice presuppone come compendianti l'immagine del presbitero? Gli elementi al riguardo sono generici nel complesso dei canoni « De clericorum institutione ». Il can. 255 ricorda in forma globale il ministero di santificare e di reggere, mentre i can. 248 e 252 richiamano il ministero della docenza, notando peculiarmente, il primo dei due canoni, che la proposizione della verità deve essere « adattata al modo di pensare degli uomini del nostro tempo ». Si può ancora citare il can. 241, il quale al par. 1 sottolinea l'importanza nel pastore delle virtù umane, che sono particolarmente stimolate e richieste ⁽³³⁾.

Ulteriori elementi atti a delineare l'immagine del pastore possono utilmente venir ricavati dalla figura del parroco tratteggiata dai can. 528-529 e da alcune indicazioni per la vita dei chierici, per esempio da quelle contenute nei can. 275 e 280 circa la fraternità sacerdotale e la promozione dei fedeli laici.

2) *L'attività formativa del seminario maggiore per l'attuazione del predetto modello di presbitero*

Il Codice la compendia in una triplice componente: la formazione spirituale, la istruzione dottrinale e la introduzione alla pastorale.

Le tre componenti, che non sono evidentemente disgiunte o disgiungibili, sono però vicendevolmente distinte per le varie finalità e differenti attività da ciascuna componente presupposte ed esigite. Vediamole quindi in modo analitico.

a) La *formazione spirituale* ha la *finalità* di creare nel futuro presbitero *quell'insieme di atteggiamenti interiori*, che abbiamo sopra descritti, sia verso Cristo sia verso la Chiesa.

Essa *consiste* in una *serie di attività*, delle quali il Codice descrive con abbondanza solo la preghiera (can. 246), mentre semplicemente

(32) Cf. C 8 (1976) 149-150 (con le fonti conciliari — in modo speciale *Optatam totius* 20 — ed extraconciliari ivi citate); 164-165; 14 (1982) 56-57; 166. Nel Codice 1917 non si trova riscontro di tutto ciò. C'è solo da rilevare che nel can. 257, par. 2 il termine « clerici » è da intendersi come « alumni »; e lo si può capire, per il fatto che il testo del canone è tratto quasi alla lettera da *Ecclesiae Sanctae* I, 3, 1 e 3, dove in luogo di « alumni » si usa l'espressione « clerici », che nel nostro canone è stata mutata solo nel par. 1, essendosene i codificatori verosimilmente dimenticati per il par. 2.

(33) Cf. sopra, nota 31.

presuppone l'insegnamento e l'esempio di vita di coloro che formano la comunità del seminario (cf. soprattutto can. 244; 245; 247; 248; 252; 253).

La preghiera in seminario è incentrata sull'Eucaristia celebrata quotidianamente, prevede la liturgia delle ore, l'orazione mentale, il culto alla Madonna anche con il rosario e altri « pietatis exercitia » a seconda dei luoghi e dei tempi. Si raccomanda la frequenza al sacramento della Penitenza e l'annuale ritiro per gli esercizi spirituali (can. 246) ⁽³⁴⁾.

L'insegnamento e l'esempio di vita dei componenti la comunità seminaristica viene — come dicevamo — piuttosto presupposto che non esplicitato. Piace però rilevare qui una triplice stimolazione che ci proviene da tre accenni contenuti in alcuni canoni.

Il primo è che anche l'insegnamento di tipo dottrinale deve essere attuato non solo per strutturare l'intelligenza del futuro maestro e predicatore, ma anche per formarne la vita spirituale. Così nel can. 248: « Institutio doctrinalis tradenda eo spectat, ut alumni... amplam atque solidam acquirant in disciplinis sacris doctrinam ut, propria fide ibi fundata et inde nutrita, Evangelii doctrinam... nuntiare valeant ». E nel can. 252: « Institutio theologica... ita imperiatur, ut alumni integram doctrinam catholicam... cognoscant, propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque... rite annuntiare ac tueri valeant ».

In connessione con questo, ma più ampiamente che per questo, si richiede nel can. 253 che maestri nelle discipline filosofiche e teologiche « ii tantum nominentur qui, virtutibus praestantes... », dove le ultime due parole furono aggiunte perché nel « coetus » qualcuno osservò: « Non si parla delle qualità morali, ma solamente dei titoli accademici dei professori. I professori in Seminario hanno come scopo la formazione degli alunni e non soltanto l'insegnamento » ⁽³⁵⁾. La presenza e l'opera dei docenti del seminario non può quindi limitarsi alla esposizione « professionale » della dottrina, ma deve tradursi in un insegnamento personale o di vita, mentre la stessa do-

(34) Cf. C 8 (1976) 116-117; 143-144 (con fonti ivi citate); 155; 163; 14 (1982) 47-49; 163-164. Cf. Codice 1917 can. 1367. L'aggiunta del « rosario mariano » è dell'ultima ora, cioè dopo la Plenaria 1981, anche se era già presente nello Schema 1970 can. 17, par. 3 (cf. C 8 (1976) 143).

(35) Cf. C 14 (1982) 54-55. Si noti ancora una particolarità in certo modo curiosa: « Il secondo Consultore crede opportuno sottolineare le virtù morali specie per quei Seminaristi che hanno come insegnanti dei laici ». Ma per « il quarto Consultore... le virtù morali si debbono richiedere sempre, e non soltanto nel caso degli insegnanti laici » (*ibid.* 54). Nulla di ciò nel Codice 1917 can. 1366. Cf. anche C 8 (1976) 147-148; 156; 164; 14 (1982) 166. Le qualità morali (oltre — evidentemente — quelle scientifiche) erano per sé già previste nello Schema 1970 can. 8: « In quolibet Seminario habeantur... magistri, scientia et virtute praestantes... » (cf. C 8 (1976) 131), parole che poi subito caddero (cf. *ibid.*; cf. 136, dove si torna a chiedere la previsione di tali virtù; 154, dove si decise di non prevedere nulla). Si noti ancora, per quanto si tratti di cosa ovvia, che le qualità morali vengono richieste non soltanto per i docenti, ma anche per gli altri superiori « et quidem a fortiori » (cf. C 14 (1982) 161; cf. anche C 8 (1976) 131; 136; 154).

cenza deve venire attuata con spirito diverso da quello che caratterizza il mero « professore », avendo cioè presente la finalità ultima e qualificante di ogni attività del seminario, che è quella di formare un presbitero.

Una terza suggestione proviene dal can. 245, par. 2: « per vitam in seminario communem atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis exultam praeparentur (gli alunni) ad fraternam unionem cum dioecetano presbyterio, cuius in Ecclesiae servitio erunt consortes » (36). Il che porta, anche al di là del limitato intendimento delle parole codiciali, a dare importanza a tutta la trama dei rapporti non solo degli alunni tra loro, ma anche con i superiori del seminario, rapporti che si sostanziano di conversazioni, esempi e reciproci incitamenti. Mediante questa complessa comunicazione di fede e di ideale, si attua un'efficace formazione spirituale.

b) La *istruzione dottrinale* ha la *finalità* di formare il presbitero sotto l'aspetto dell'*ufficio di docenza*.

Essa *consiste* nel *complesso di insegnamenti*, che il Codice indica in quelli della filosofia (can. 251), delle discipline teologiche (can. 252) e di altre cosiddette « ausiliari o speciali » (can. 252). Dei predetti insegnamenti vengono date indicazioni contenutistiche (can. citati) e spunti metodologici (can. 250, 254).

Il nuovo Codice, comunque, *premette* a tutta la trattazione *un testo di carattere generale* che vuole indicare *la natura e il fine* dell'istruzione dottrinale: dare agli alunni (insieme con una cultura generale consentanea ai tempi e ai luoghi) un'ampia e solida dottrina sacra, con il duplice intento di *fondare* e *nutrire* la fede personale e creare la capacità di *annunciare* il Vangelo agli uomini in modo a loro adatto (can. 248) (37).

Quanto alle indicazioni *contenutistiche*, il Codice non rifugge, pur nella sinteticità del discorso, dal scendere anche nei particolari.

L'insegnamento della *filosofia* deve, da una parte, essere fondato sul « patrimonio filosofico perennemente valido » e aprirsi, dall'altra, alla riflessione filosofica « progredientis aetatis ». A tale insegnamento viene assegnata una triplice funzione: completare negli alunni la formazione umana, acuirne l'intelligenza e predisporli opportunamente agli studi teologici (can. 251) (38).

(36) L'amicizia tra aspiranti al ministero ordinato è stata sentita come uno dei valori più preziosi da salvaguardare nel periodo di formazione. Cf. C 8 (1976) 114: « ...requiri ut seminaristae inter se, tempore studiorum, habeant amicitiam... »; 130: « ...illam inter se consuetudinem habeant, qua fraterna inter eos amicitia quam maxime foveatur »; 153: « ...loco 'amicitia' dicatur 'habitu-do'... ». E ancora *ibid.* 143: « ...radix huius amicitiae exprimat... »; 153: « per vitam in Seminario communem atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis exultam... ».

(37) Quanto ai principi per il contenuto e il metodo è interessante cf. la discussione del « coetus » nel 1968 (cf. C 8 (1976) 118-119). Ciò porta alla formulazione, nello *Schema 1970*, del can. 19 (cf. C 8 (1976) 144-145, con le fonti ivi citate, in modo speciale *Optatam totius* 13-17), che rimane poi sostanzialmente uguale fino al can. 248 del nuovo Codice (cf. C 14 (1982) 49; 165). Nulla si prevedeva nel *Codice 1917*.

(38) Cf. C 8 (1976) 146; 14 (1982) 52; 165. Per il *Codice 1917* cf. can. 1365, par. 1.

Nell'insegnamento della *teologia* viene assegnata la parte primaria allo studio completo della sacra scrittura. Viene poi, per ordine di importanza, la teologia dogmatica che il Codice descrive come la via « per penetrare più intimamente i misteri della salvezza » e che vuole « sempre fondata sulla parola di Dio scritta non disgiunta dalla sacra tradizione » e studiata « sotto la precipua guida di San Tommaso ». Seguono gli insegnamenti della teologia morale e pastorale, del diritto canonico, della liturgia e della storia ecclesiastica (can. 252) ⁽³⁹⁾.

Delle discipline « *ausiliarie e speciali* » nulla si dice esplicitamente. Si rimanda però alle norme della « *Ratio institutionis sacerdotalis* » (can. 252) ⁽⁴⁰⁾.

Sotto il profilo *metodologico*, viene data una triplice direttiva.

La filosofia e la teologia vengano insegnate *o successivamente o congiuntamente*. Entrambi gli insegnamenti devono ricoprire *l'arco di almeno un sessennio* e di esso vengano dedicati un intero *biennio* alla filosofia e un intero *quadriennio* alla teologia. Ulteriori precisazioni saranno date nelle norme della « *Ratio* » (can. 250) ⁽⁴¹⁾.

Gli insegnamenti indicati vengano impartiti avendo la avvertenza di mostrare *l'intima unità e armonia* di tutta la dottrina della fede, in modo, cioè, che gli alunni abbiano la sensazione di apprendere *un sapere unico e unitario* » (can. 254, par. 1) ⁽⁴²⁾.

Non ci si limiti all'insegnamento di semplice apprendimento, ma si prevedano le cosiddette *esercitazioni*, così che gli alunni acquisiscano gli strumenti per la ricerca personale (can. 254, par. 2) ⁽⁴³⁾.

Appare indubbiamente interessante la sottolineatura riservata dal Co-

(39) Cf. C 8 (1976) 147; 156; 164; 14 (1982) 52-53; 165-166, in cui appare l'inserzione delle parole: « S. Thoma praesertim magistro » come volute dal Papa con lettera 22 dicembre 1980. Circa il riferimento alla dottrina tomista si era discusso nel « coetus » già all'inizio dei lavori, nel 1968, con pareri contrastanti (cf. C 8 (1976) 118-119), risoltisi poi per il no (cf. *ibid.* 147; 156; 164; 14 (1982) 52 per la istruzione filosofica). Tuttavia tale riferimento era stato chiesto da alcuni Organi consultivi (cf. C 14 (1982) 52) e nella *Plenaria* 1981 (cf. *ibid.* 165). Per il *Codice* 1917 cf. can. 1365, par. 2; 1366, par. 2: « ... ad Angelici Doctoris rationem... ».

(40) Caduta invece è la previsione contenuta inizialmente nello *Schema* 1970 can. 22 di una « *introductio in mysterium Christi et historiam salutis* » da tenere all'inizio del curriculum teologico (cf. C 8 (1976) 145-146; 156; 164; 14 (1982) 51-52).

(41) Cf. C 8 (1976) 145; 14 (1982) 51. Per il *Codice* 1917 cf. can. 1365, par. 1-2.

(42) Esigenza sentita vivamente fin dall'inizio dei lavori (cf. C 8 (1976) 114-115: « ...maximi momenti esse cooperationem inter (professores): saepe... qui de veritatibus dogmaticis sermonem faciunt... et relinquitur seminaristis ut faciant synthesim: inde potest sequi in eorum mente aliqua incertitudo »; 119: « Unus Consultor valde commendat ut in Codice dicatur doctrinam catholicam alumnis harmonice tradendam esse ita ut inter varias disciplinas maxima conexio et unitas habeatur... »; 148; 14 (1982) 56). Di fatto nello *Schema* 1970 il can. 8, par. 1 così recitava: « ...magistri seu professores... qui, composita inter se de earum coordinatione ratione, varias disciplinas tradant... » (cf. C 8 (1976) 131; 136; 154; 14 (1982) 40-41). Nel *Codice* 1917 nulla si prevedeva al riguardo.

(43) Cf. C 8 (1976) 148; 156; 164; 14 (1982) 56. Nel *Codice* 1917 non troviamo nulla al riguardo.

dice all'apprendimento delle *lingue* come strumento di studio e di azione. Si ricorda infatti l'impegno del seminario (e si fa carico alla « Ratio » di dare norme a tale riguardo) che gli alunni non siano soltanto accuratamente istruiti nella lingua patria, ma siano buoni conoscitori anche della lingua latina e inoltre abbiano una congrua cognizione di lingue straniere che possano risultare necessarie o utili al loro ministero (can. 249) ⁽⁴⁴⁾.

c) La *introduzione alla pastorale* (o, come dice il Codice, « *instructio stricte pastoralis* », per il fatto che tutta la formazione data agli alunni del seminario ha finalità pastorali) *si propone* di far sì che gli alunni *divengano esperti nella prassi* (can. 255) ⁽⁴⁵⁾. Il che si attua sia con l'insegnamento che con l'esercizio concreto.

L'*insegnamento* verte su tutto ciò che costituirà il ministero. Il Codice offre un'elencazione esemplificativa degli aspetti salienti: « l'arte catechetica e quella omiletica, la celebrazione del culto e specialmente dei sacramenti, il modo di rapportarsi con le persone, anche con i non cattolici o con i non credenti, l'amministrazione della parrocchia » (can. 256, par. 1) ⁽⁴⁶⁾.

L'*esercizio concreto* sarà attuato in modo confacente all'età degli alunni e alle circostanze dei luoghi, sempre sotto la guida di qualche sacerdote esperto e secondo il giudizio dell'Ordinario, specialmente nel tempo della vacanza (can. 258) ⁽⁴⁷⁾.

VI. LE PERSONE INCARICATE DELLA FORMAZIONE SEMINARISTICA

Ne diamo dapprima una elencazione e una descrizione ed esaminiamo poi ulteriori prescrizioni.

1) *Elencazione e descrizione*. Il Codice enumera: il rettore, il vice-ret-

(44) Cf. C 8 (1976) 145; 156; 163; 14 (1982) 50, dove leggiamo: « Mons. Segretario crede poco conveniente porre sullo stesso piano la lingua latina, che è necessaria per tutti i sacerdoti, con lo studio delle altre lingue ». Di fatto il testo viene mutato da: « congruam habeant cognitionem linguae latinae necnon alienarum linguarum » come si trovava nel testo dello *Schema 1980* in: « linguam latinam bene calleant necnon congruam cognitionem habeant alienarum linguarum ». Nel *Codice 1917* si insisteva sull'insegnamento delle lingue nell'ambito del seminario minore (cf. can. 1364).

(45) Cf. C 8 (1976) 119; 148-149: si dice che il « coetus » vuole stabilire un principio generale prima di scendere nelle concrete specificazioni; 14 (1982) 56.

(46) Cf. C 8 (1976) 149; 164-165; 14 (1982) 56; 166; cf. *Codice 1917* can. 1365, par. 3.

(47) Cf. C 8 (1976) 150; 157; 165; 14 (1982) 58. Anche il *Codice 1917* insisteva sull'introduzione alla pastorale (cf. can. 1365, par. 3). Un problema particolare, che il « coetus » si era posto fin dall'inizio, era quella dei cosiddetti « stages », o interruzione degli studi per un tempo di prova fuori del seminario (per cui cf. anche *Optatum totius* 12) (cf. C 8 (1976) 119). Nello *Schema 1970* c'era il can. 11 (cf. *ibid.* 139; 155; 161, allorché lo si voleva sopprimere). Nello *Schema 1977* troviamo il can. 92, che però venne soppresso, anche se il « coetus » sembra aver preso in considerazione il solo tirocinio pastorale dopo il conferimento del diaconato e non invece un'interruzione degli studi anche prima per provare la vocazione (cf. C 14 (1982) 44). Soppresso anche quanto si prevedeva sulla formazione del neo-presbitero (cf. C 8 (1976) 150; 157; 165).

tore (solo, però, come eventuale), l'economista, i « magistri » (can. 239, par. 1), lo « studiorum moderator » (can. 254, par. 1), lo « spiritus director » (can. 239, par. 2), i confessori ordinari e straordinari (can. 240, par. 1) e infine la figura del cosiddetto « moderator vitae spiritualis » (can. 246, par. 4). In alcuni luoghi il Codice usa l'espressione sintetica di « moderatores et magistri » (cf. can. 239, par. 3; 261, par. 1) ⁽⁴⁸⁾.

a) Del *rettore* si stabilisce: presiede il seminario (can. 239, par. 1) ⁽⁴⁹⁾, ne ha il governo quotidiano così che tutti i componenti della comunità seminaristica devono stare alle sue direttive (can. 260-261) ⁽⁵⁰⁾, ha la legale rappresentanza della personalità giuridica del seminario (can. 238, par. 2) ⁽⁵¹⁾.

b) Il *vice-rettore* coadiuva il rettore; nel Codice però nulla si specifica circa tale attività (cf. can. 239, par. 1, che semplicemente indica la figura) ⁽⁵²⁾.

c) L'*economista* è ritenuto dal « coetus » il « responsabile dell'economia del seminario » ⁽⁵³⁾, non certo nel senso che tale figura renda inutile il consiglio di amministrazione o che, pur in costanza del consiglio predetto, abbia poteri decisionali in ordine all'economia del seminario, ma solo nel senso che cura la gestione ordinaria e soprattutto il quotidiano fabbisogno ⁽⁵⁴⁾.

d) I « *magistri* » sono i docenti o professori delle varie discipline. Il Codice dà le seguenti direttive.

Quanto alle *qualificazioni* dei docenti nelle discipline filosofiche, teologiche e giuridiche, si richiedono, da una parte, doti morali di speciale rilievo (« virtutibus praestantes ») e, dall'altra, preparazione scien-

(48) A parte le figure del vice-rettore, del « moderator vitae spiritualis » e dello « studiorum moderator », le altre sono elencate anche nel *Codice 1917* al can. 1358, con le specificazioni ulteriori dei can. 1360; 1361; 1366; 1369.

(49) Cf. C 8 (1976) 114; 131; 136; 154; 14 (1982) 40-41.

(50) Cf. C 8 (1976) 151; 157; 14 (1982) 59, con osservazioni che ci sembrano curiose. Si può ancora ricordare qui il can. 262, che sottrae il seminario dalla giurisdizione della parrocchia e assegna al rettore o a un suo delegato l'ufficio di parroco (cf. C 8 (1976) 151; 157; 14 (1982) 59-60). *Codice 1917* can. 1368.

(51) Cf. C 8 (1976) 130 e 132, dove non si parla ancora del rappresentante legale del seminario; 154, dove si assegna la legale rappresentanza al Vescovo diocesano o al ceto di Vescovi e insieme al rettore o a chi dai Vescovi a ciò deputato; 14 (1982) 40, dove si decide di semplificare e di affidare la legale rappresentanza al solo rettore del seminario, « nisi de certis negotiis... ».

(52) Cf. C 8 (1976) 136: « Mentio fiat etiam... de vice-rectore, qui rectori operam dat »; 154; 157, dove, a proposito della funzione del rettore di « quotidiana reggenza del seminario », non si volle fare menzione del vice-rettore « ne duplex videatur esse organum directionale ».

(53) Cf. C 14 (1982) 42. È solo nella revisione dello *Schema 1977*, avvenuta alla fine del 1979, che si inserisce la figura dell'« oeconomus » del seminario (cf. *ibid.*).

(54) Nello *Schema 1970* can. 8, par. 4 e nello *Schema 1977* can. 89, par. 4, era previsto un « coetus deputatorum » per l'amministrazione dei beni economici del seminario (cf. C 8 (1976) 131-132). Tale organismo fu abolito nella revisione dello *Schema 1977*, per il semplice motivo che ogni persona giuridica deve avere il proprio consiglio di amministrazione (cf. C 14 (1982) 41-42; 161). Cf. comunque C 8 (1976) 116; 136; 161.

tifica e capacità didattica testificate dai titoli di dottorato o di licenza ottenuti in una università o facoltà riconosciuta dalla Santa Sede (can. 253, par. 1) ⁽⁵⁵⁾. Nulla si dice circa lo stato di presbiteri o di laici ⁽⁵⁶⁾.

Quanto alla *nomina*, essa è riservata al Vescovo diocesano o ai Vescovi interessati nel caso di seminario interdiocesano (can. 253, par. 1) ⁽⁵⁷⁾.

Quanto al *numero*, si precisa che i professori devono essere tanti quanti le discipline da insegnarsi (can. 253, par. 2) ⁽⁵⁸⁾.

Nel caso di eventuale sopravvenuta *inabilità* per gravi motivi o morali o di docenza il professore dev'essere rimosso dalla stessa autorità di cui sopra (can. 253, par. 3) ⁽⁵⁹⁾.

e) Allo « *studiorum moderator* » il Codice assegna il duplice compito di coordinare gli insegnamenti, così che essi si presentino come diverse branche di un'unica scienza sacra (can. 254, par. 1) ⁽⁶⁰⁾ e di far sí, insieme con il rettore, che i docenti svolgano nel modo dovuto il loro compito (can. 261, par. 2) ⁽⁶¹⁾.

f) Circa la figura dello « *spiritus director* » (can. 239, par. 2) e di quella del « *moderator vitae spiritualis* » (can. 246, par. 4), il Codice non dà purtroppo se non i nomi citati.

g) I *confessori* sono divisi in due categorie, quelli chiamati « ordinari » e altri che « regulariter » (possiamo chiamarli « straordinari ») devono accedere al seminario (salva sempre la libertà degli

(55) Cf. sopra, nota 35. Si può ricordare l'obbligo per i professori di emettere la professione di fede davanti all'Ordinario di luogo o a un suo delegato all'inizio del loro incarico (can. 833, n. 6; cf. n. 7).

(56) Si può tuttavia legittimamente presumere che professori nelle suddette discipline (filosofiche, teologiche, giuridiche) possono essere laici, non solo per il fatto che la norma non richiede che siano chierici, ma anche perché il « coetus » lo presuppone nella discussione sulla già commentata richiesta delle qualità morali (cf. C 14 (1982) 54: « Il secondo Consultore crede opportuno sottolineare le virtù morali specie per quei Seminari che hanno come insegnanti dei laici ». E ancora: « Il quarto Consultore pensa (che)... comunque le virtù morali si debbono richiedere sempre, e non soltanto nel caso degli insegnanti laici »). Cf. ancora C 14 (1982) 177, dove un Padre della *Plenaria 1981* chiedeva a riguardo del can. 274, par. 3 (attuale can. 229, par. 3) sulla capacità dei laici di ricevere il mandato per insegnare scienze sacre, che si esigesse esplicitamente l'idoneità a formare i candidati al sacerdozio. La risposta non accoglie la richiesta, ma riconosce la possibilità per i laici di insegnare anche nei seminari. Nel *Codice 1917*, can. 1360, si richiedeva che i professori fossero « sacerdotes ».

(57) Cf. C 8 (1976) 147; 156; 164; 14 (1982) 54; 166.

(58) Cf. C 8 (1976) 119; 147; 164, dove la formula dello *Schema 1970*, che era più stringente (« *Distincti totidem nominentur...* ») diventa più delicata (« *Curent ut distincti...* »). Cf. ancora C 14 (1982) 55, che aggiunge « *liturgiam* ». Cf. *Codice 1917* can. 1366, par. 3.

(59) Previsione aggiunta nella revisione dello *Schema 1977* avvenuta nel 1979 (cf. C 14 (1982) 55). Quanto alla possibilità di ricorso nulla nel testo si dice; ma ciò viene sottinteso, potendosi dare ricorso per ogni atto amministrativo (cf. *ibid.*).

(60) Cf. sopra, nota 42.

(61) Cf. C 8 (1976) 151; 14 (1982) 59.

alunni, non disgiunta dalla disciplina, di adire qualsiasi confessore sia dentro che fuori il seminario) (can. 240, par. 1) ⁽⁶²⁾.

2) *Ulteriori prescrizioni* dà il Codice per due aspetti: la conduzione del seminario in forma partecipata (can. 239, par. 3) e la strutturazione del cosiddetto foro interno (can. 239, par. 2; 240, par. 1; 246, par. 4).

a) *La conduzione del seminario in forma partecipata*. La formulazione di tale indicazione è nel testo definitivo diventata un semplice rimando agli statuti di ogni seminario, ma non ha per tale motivo perso forza vincolante: « Seminarii statutis provideantur rationes, quibus curam rectoris, in disciplina praesertim servanda, participant ceteri moderatores, magistri, immo et ipsi alumni » (can. 239, par. 3).

Dicevamo che la prescrizione codiciale è diventata un semplice rimando per il fatto che negli *Schemi* 1970 e 1977 si stabiliva che in ogni seminario dovesse essere costituito un cosiddetto « coetus deputatorum » per aiutare il rettore soprattutto nel compito di far osservare le norme disciplinari. Si è voluto evitare di entrare nei particolari, ma si è mantenuta la cogenza della norma, cioè dell'esigenza di una conduzione in qualche modo partecipata ⁽⁶³⁾.

Si noterà ancora l'ampiezza della previsione nel modo di esprimersi del canone « in disciplina praesertim servanda », dove la parola « praesertim » lascia libertà, e anzi spinge, verso una partecipazione a tutti i livelli, a tutto ciò che è compito del rettore (compito direzionale, educativo, e così via) ⁽⁶⁴⁾.

(62) Cf. C 8 (1976) 116; 133; 137; 154; 14 (1982) 42-43; 161 con una domanda che così suonava: « Addantur in par. 1, lin. 2, verba 'et ipsi (i confessarii) ab Episcopo designandi' » e con una risposta che ci pare incongrua: « Iam praevideatur in can. 210, par. 2 », per il fatto che in tale canone (nel Codice definitivo can. 239, par. 2) si parla non dei « confessarii », ma degli « spiritus directores »!...

(63) Cf. C 14 (1982) 40-41. Per il cosiddetto « coetus deputatorum ad disciplinam praesertim servandam » come previsto nello *Schema* 1970 can. 8, par. 3, n. 2 (cf. C 8 (1976) 131) cf. lo sviluppo del testo in C 8 (1976) 115-116 con discussione circa la natura di questo « coetus »; 132, dove la partecipazione degli alunni è limitata al seminario maggiore; 136; 154, dove la proposta avanzata da un consultore di eliminare la previsione del suddetto « coetus » viene respinta con questa motivazione: « Respondet Relator quod praecise introductus fuit ut alumni partem in coetu habere possint »; 161. Cf. C 14 (1982) 161, con proposta di una certa limitazione quanto alla partecipazione degli alunni. Del « coetus moderatorum pro disciplina » si parla nel *Codice* 1917, al can. 1359. Giova ricordare che un altro « coetus » previsto nello *Schema* 1970 can. 8, par. 3, n. 1 (cf. C 8 (1976) 131) era quello che il Vescovo avrebbe dovuto sentire nelle questioni « maioris momenti », come sono ad esempio l'ammissione e la dimissione degli alunni (cf. C 8 (1976) 115-116; 136; 161). Previsione poi abolita (cf. C 14 (1982) 41).

(64) Si è sempre pensato a qualcosa in più della sola osservanza della disciplina seminaristica. Già all'inizio si prevedeva ampiamente « pro studiis, disciplina, vita Seminariorum » (cf. C 8 (1976) 115); il che poi passò nella formula dello *Schema* 1970 can. 8, par. 2, n. 2: « ad disciplinam praesertim in Seminario servandam » (*ibid.* 131); in seguito si osservò che « ad disciplinam servandam » appariva troppo limitativo e si propose di sopprimere « servandam » (*ibid.* 136); in seguito ancora la S.C. per l'Educazione Cattolica così si esprime: « Poiché la cooperazione auspicata degli alunni non (si) abbia soltanto come un aiuto per

b) *La strutturazione del cosiddetto foro interno* (il Codice non usa quest'ultima espressione) suscita purtroppo problemi interpretativi. Vediamo se è possibile fare luce.

Sono previste tre figure: quella denominata « spiritus director » (can. 239, par. 2), quella denominata « moderator vitae spiritualis » (can. 246, par. 4) e i « confessores » (can. 240, par. 1). I problemi interpretativi nascono dalla difficoltà di dare esatto contenuto alle prime due figure e, in modo peculiare, ai loro mutui rapporti. Nessuna difficoltà invece nasce per la figura dei confessori, che sono coloro i quali, « ad modum actus » cioè una volta o qualche volta, ma non stabilmente, assolvono quegli alunni che si rivolgono al loro ministero. Vediamo ora i problemi per le altre due figure.

Il can. 239, par. 2, così recita: « In quolibet seminario unus saltem adsit spiritus director, relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sint » ⁽⁶⁵⁾.

il mantenimento della disciplina, sarebbe bene aggiungere dopo le parole 'disciplinam praesertim' 'et universam Seminarii vitam promovendam rectori operam dent'. Un tale testo sarebbe più conforme allo spirito e alle intenzioni del n. 24 della *Ratio fundamentalis* ». Ma detta proposta non fu accettata. Non si danno spiegazioni di tale rifiuto (*ibid.* 161).

(65) Per la storia del canone si può notare quanto segue. L'esigenza di più « spiritus directores » fu sentita fin dall'inizio: « Ad directorem spiritus quod attinet, aliqui Consultores animadvertunt non unum sed plures requiri directores spiritus... ». Un'altra istanza, quella, cioè del lavoro collegiale tra « spiritus directores », viene espressa dal seguito del testo: « ...et requiri etiam ut, omni suspicione vitata, habeatur inter eos cooperatio, scilicet requiri ut collegiali modo procedant; determinat unus Consultor cooperationem haberi posse in regimine, communem scilicet actionem, de qua in Decreto *Optatam totius*, n. 5, al. 2 » (cf. C 8 (1976) 115). Di fatto detta istanza si traduce subito nello *Schema 1970* can. 8: « In quolibet Seminario duo saltem adsint spiritus directores, qui, servato quidem omnino secreto de iis quae ad singulos spectat, communibus consiliis inter se habitis, de spirituali alumnorum formatione curam habeant » (cf. C 8 (1976) 131). Al quale testo vengono fatte le seguenti osservazioni. Due sono i principi da salvare: l'unicità della direzione e la libertà della coscienza; il che già era assicurato, nel Codice e nella prassi, da un unico direttore e da più confessori. Tuttavia la libertà per la coscienza deve essere assicurata non solo per la confessione, bensì anche per la direzione spirituale. D'altra parte non è necessario che ci siano più direttori spirituali; ne basta uno, anche perché in certe diocesi particolarmente piccole è difficile trovare persone a sufficienza. Anche i professori potrebbero fare la stessa funzione: « possunt hoc munere fungi etiam professores, ita ut unus (lo « spiritus director » della comunità) nominetur et alii (gli « spiritus directores » dei singoli) ab alumnis sint selecti ». Si conclude proponendo una riforma del testo in questi termini: « ... unus saltem..., relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui de eorum formatione spirituali curam habeant ». Si afferma infine che è inopportuno parlare di collaborazione tra gli « spiritus directores » (cf. C 8 (1976) 131-132). Il testo sopra riportato rimane del tutto immutato anche nelle successive revisioni dell'aprile 1970 (cf. C 8 (1976) 136), del marzo 1971 (cf. C 8 (1976) 154) e dell'ottobre 1975, anche se, quest'ultima volta, il « coetus » aveva ricevuto una « animadversio ex officio », che così suonava: « La libertà di scelta riservata ai seminaristi di poter scegliersi il direttore spirituale ed il confessore 'inter alios sacerdotes' potrebbe dare luogo a una certa anarchia nella formazione spirituale, dal momento che non tutti i sacerdoti sono adatti ad impartirla. A questo inconveniente si è cercato di ovviare nella *Ratio fundamentalis* (dietro l'espreso desiderio di parecchi Vescovi) con l'aggiunta: 'plena libertate sibi eligantur inter eos, qui ad hoc munus idonei ab Episcopo deputati sunt' (cf. *Ratio fun-*

In che precisamente consiste l'ufficio dello « spiritus director »? Il Codice non dice nulla. Ma proprio questa constatazione induce spontaneamente a ritenere che il Codice lo presupponga come noto, cioè assuma senz'altro la figura del « direttore spirituale » come esistente nella prassi.

Ora l'ufficio del direttore spirituale sembra pacificamente consistere in una duplice serie di attività: verso la comunità in quanto tale, e ciò, fondamentalmente, sia nel dirigere le attività di preghiera (liturgiche e non), sia nella predicazione; verso i singoli, sia nel sacramento della Riconciliazione, sia nella direzione delle coscienze.

Relativamente a quest'ultima attività, dobbiamo poi precisare che il direttore spirituale dà ai singoli alunni il proprio voto sulla loro idoneità al presbiterato ⁽⁶⁾.

Ciò posto, ci chiediamo: come si configura la presenza di più direttori spirituali, anzi l'opportunità (« unus saltem ») di più direttori spirituali nell'ambito di uno stesso seminario? Le soluzioni sembrano soprattutto due: o a ciascuno viene affidata una porzione della comunità (se la comunità è divisibile: p. es. in teologia biennio e quadriennio o tre bienni), o uno ha il compito di guidare la comunità e i singoli, mentre gli altri solo i singoli (se la comunità non è divisibile, p. es. perché molto piccola).

Su tali presupposti riprendiamo in esame il testo del can. 239, par. 2 e ci chiediamo: che significa « adeundi alios sacerdotes » e che significa « ad hoc munus deputati »?

La prima domanda vorrebbe stabilire: « adire », per richiedere quali prestazioni? La seconda domanda vorrebbe stabilire: « hoc munus », cioè quello dello « spiritus director », in che senso preciso dev'essere inteso?

Alla prima domanda si potrebbe rispondere: per richiedere le prestazioni di uno « spiritus director » in senso completo, e cioè, precisa-

amentalis, n. 55). Bisogna pertanto considerare bene la convenienza o meno di inserire una simile cautela nei sopracitati canoni. Ma questa fu la conclusione del « coetus »: « Propositio tamen a Consultoribus admissa non est et textus remanet prout iacet » (cf. C 8 (1976) 160-161). La « propositio » però venne accolta nella revisione dello *Schema* 1977 can. 89, par. 2. Il « coetus » disse: « Piace a tutti com'è, eccetto l'ultima parte che viene così emandata: 'qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sunt' e vengono soppresse le parole 'de spirituali alumnorum formatione curam habeant' » (cf. C 14 (1982) 40-41). Nella *Plenaria* 1981 a un Padre che chiedeva: « Supprimantur, ad libertatem tuendam, verba 'qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sunt' », fu risposto dalla Segreteria della Commissione: « Maneat textus. Oportet ut Episcopus dioecesanus certitudinem habeat de bonis qualitatibus, praesertim quoad doctrinam, pietatem et mores, horum confessoriorum » (che però non sono « confessarii », bensì « spiritus directores ») (cf. C 14 (1982) 161). Dopo la *Plenaria* 1981 fu modificato « deputati sunt » in « deputati sint ».

(66) La proibizione di *chiedere*, da parte dei superiori di foro esterno, agli « spiritus directores » o ai « confessarii » il « votum » nelle decisioni circa le ammissioni agli ordini o le dimissioni dal seminario (can. 240, par. 2) non deve essere confusa con la funzione degli « spiritus directores » di *dire agli alunni* il proprio parere autorevole sulla loro idoneità agli ordini e quindi il *dire da parte degli alunni* ai loro superiori di foro esterno il giudizio espresso dagli « spiritus directores ».

mente, preghiera comunitaria e predicazione, confessione e direzione della coscienza. In questo caso l'alunno opterebbe per l'appartenenza alla comunità affidata allo « spiritus director » da lui preferito e scelto. Ma, a dire il vero, ciò pare eccessivo, per il fatto che porterebbe, nella disciplina del seminario, complicazioni e inconvenienti. Sembra allora che la risposta più accettabile sia la seguente: rimanendo nella comunità affidata a un certo « spiritus director », l'alunno chiede a un altro sacerdote, cioè a un altro « spiritus director », il sacramento della Riconciliazione e la direzione della coscienza. Non evidentemente la sola confessione, perché in tal caso la norma sarebbe patentemente inutile, già provvedendo a ciò il can. 240, par. 1, come visto ⁽⁶⁷⁾.

Alla seconda domanda si può rispondere sulla base della risposta data alla prima: se « adire alios sacerdotes », cioè altri « spiritus directores », significa richiedere soltanto la confessione e la direzione della coscienza, l'« ad hoc munus deputati » viene a significare soltanto confessare e dirigere in coscienza. In altre parole, l'« hoc munus », cioè il « munus » di « spiritus director » non è necessariamente quello completo di direttore di una comunità e direttore dei singoli, ma è semplicemente quello di direttore delle singole coscienze ⁽⁶⁸⁾.

Si avrebbe, in definitiva, la previsione seguente:

a) se la comunità è *divisibile*, il Vescovo potrà costituire due o più « spiritus directores », ciascuno preposto a una comunità; gli alunni appartenenti a una comunità potranno però rivolgersi allo « spiritus director » di un'altra comunità per richiedere la confessione e la direzione della coscienza;

b) se la comunità *non è divisibile*, ci sarà un solo « spiritus director » per la comunità medesima; il Vescovo però potrà ⁽⁶⁹⁾ deputare « altri sacerdoti », cui gli alunni potranno rivolgersi per richiedere la confessione e la direzione della coscienza. Tali sacerdoti possono denominarsi « spiritus directores » delle persone singole ⁽⁷⁰⁾;

c) resta la possibilità, *in ogni caso*, anche, cioè, se la comunità è divisibile con più « spiritus directores » per ogni sua porzione, di stabilire, oltre a questi, altri « spiritus directores » che guidino le persone singole.

Una cosa, comunque, risulti chiara: sono gli « spiritus directores » scelti dai singoli alunni che devono esprimere il voto sull'idoneità dell'alunno al sacerdozio, non invece lo « spiritus director » pre-

(67) Che si sia sempre distinta la funzione dello « spiritus director » da quella del semplice « confessore » risulta dalla storia del can. 239, par. 2 (cf. sopra, nota 65).

(68) Cf. sopra, nota 65, dove si rileva che tale era la previsione iniziale del « coetus », cioè che ci fosse un solo « spiritus director » preposto alla comunità e vari « spiritus directores », per esempio i professori, a disposizione dei vari alunni. Solo che, mentre inizialmente non si parlava della deputazione da parte del Vescovo, ciò in seguito venne richiesto.

(69) Si ricordi il « deputati sint » come congiuntivo ipotetico.

(70) Tali sacerdoti « spiritus directores » potrebbero dal Vescovo venire scelti tra gli stessi professori come insinuato nella storia del can. 239, par. 2 (per cui cf. sopra, note 65 e 68).

posto alla comunità, il quale non potrebbe semplicemente farlo perché non conosce la coscienza dell'interessato.

In quale forma concreta può venir attuata la libertà prevista per gli alunni di adire altri sacerdoti? È logico pensare che ciascuno, rivolgendosi a uno o all'altro inizialmente solo per la confessione, possa poi « trovarsi bene » con quel sacerdote ed eleggere lui quale « spiritus director », e quindi non solo per la confessione, ma anche per la direzione della coscienza. A questo punto dovrebbe verificarsi una comunicazione dell'alunno sia al rettore che allo « spiritus director » della comunità indicante la propria scelta.

Resta un problema ulteriore: come si concili con ciò il can. 246, par. 4, che così recita: « ...et commendatur ut unusquisque habeat moderatorem suae vitae spiritualis libere quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit » ⁽⁷¹⁾.

Nasce pertanto il problema: come si rapportano vicendevolmente le figure dello « spiritus director » e del « moderator vitae spiritualis »?

Un dato appare immediatamente chiaro: il « moderator vitae spiritualis » previsto nel canone citato compie la stessa funzione di « alii sacerdotes », cioè degli « spiritus directores », ai quali gli alunni hanno la libertà di adire appunto per la direzione della coscienza o della « vita spirituale ». Non è, quindi, un semplice confessore, ma un vero e proprio direttore della coscienza.

Qualcuno, allora, potrebbe tentare di risolvere il quesito ritenendo senz'altro che « moderator vitae spiritualis » equivalga a « spiritus director ».

Il che, tuttavia, non può concedersi per le seguenti motivazioni.

In primo luogo abbiamo una « Responsio » data al riguardo nella *Plenaria 1981*: « 'Spiritus director'... et 'moderator vitae spiritualis'... sunt figurae iuridice distinctae » ⁽⁷²⁾. Si tratta, dunque, di figure distinte e quindi diverse, previste come tali precisamente dalla « mens » del legislatore.

In secondo luogo, il testo stesso del canone in esame porta alla distinzione concettuale delle due predette figure. E in effetti si noteranno le espressioni: « et commendatur ut unusquisque habeat », « libere quidem electum », « cui confidenter conscientiam aperire possit ». Orbene, qualora si sostenesse che « moderator vitae spiritualis » equiva-

(71) La storia del testo è abbastanza semplice. Appare per la prima volta nello *Schema 1970* can. 17, par. 4: « ...et unusquisque habeat directorem spiritualem, libere quidem electum, cui confidenter conscientiam aperire possit (cf. *Ratio fundamentalis*, n. 55) » (cf. C 8 (1976) 143). Il testo rimane immutato nelle successive revisioni del 1971-1972 (cf. C 8 (1976) 155) e del 1975-1976 (cf. C 8 (1976) 163). Nella revisione dello *Schema 1977* can. 98, par. 4 si discusse soprattutto sulla severità dell'obbligo (espresso con « habeat ») di avere un proprio « directorem spiritualem » e si decise di ammorbidire tale stringenza modificando « habeat » in « commendatur ut habeat ». Si mutò, poi, anche il termine « director spiritualis » in « moderator suae vitae spiritualis » (cf. C 14 (1982) 48-49). Nella *Plenaria 1981* si precisò che « moderator vitae spiritualis » e « spiritus director » devono considerarsi due figure giuridicamente distinte (cf. C 14 (1982) 164-165).

(72) Vedi nota precedente.

lesse a « spiritus director », non si salverebbe il significato delle predette espressioni.

Innanzitutto non tornerebbe il significato di « et commendatur ut unusquisque habeat ». Che senso infatti avrebbe la raccomandazione-quasi obbligo ⁽⁷³⁾, rivolta invero a « unusquisque », di « avere », cioè di « scegliersi » un « moderator vitae spiritualis »? Qualora « moderator » coincida con « director », il fatto che avere un « director » è previsto dalla disciplina del seminario rende inutile la scelta dell'alunno; per cui non ha senso parlare di raccomandazione che ciascuno se lo scelga.

C'è poi il significato dell'espressione « libere quidem electum ». Qualcuno, infatti, pur concordando con quanto detto sull'« et commendatur », e a parte la « mens » del legislatore che vuole le figure distinte, potrebbe insistere nell'identificazione tra « moderator » e « director » e argomentare come segue: la libertà dell'alunno si porta in effetti su uno dei « directores » che egli appunto si sceglie come suo « moderator ». In tale esegesi il concetto di « spiritus director » trascorrerebbe in quello di « moderator vitae spiritualis », in quanto il « moderator » null'altro sarebbe che il « director » *in quanto scelto* dal singolo alunno. Il « moderator » sarebbe il « director scelto ». Con ciò sembrerebbero salvate e la duplicità giuridica, voluta dalla « mens » del legislatore, delle figure del « director » e del « moderator » (che sono, sì, la stessa realtà, sotto, però, una modalità diversa) e la raccomandazione dell'« et commendatur » (ciascuno, infatti, dovrebbe scegliersi, tra i più « directores », il suo « moderator »).

Ma la predetta concezione, peraltro acuta, non può convincere, appena si ponga attenzione al fatto che lo « spiritus director » potrebbe essere unico (« unus saltem »), qualora dal Vescovo non si sia proceduto alla deputazione di altri (« deputati sint » — con un congiuntivo di ipotesi). D'altra parte si noterà facilmente che il « libere quidem electum » presuppone un'ampia libertà che non sembrerebbe venir sufficientemente tutelata per il semplice fatto che, anche se in un seminario ci sono più « spiritus directores », essi sono sempre in numero fondamentalmente limitato.

Bisogna infine dare rilievo all'espressione del testo « cui confidenter conscientiam aperire possit », la quale contiene tutto lo spirito della norma, cioè la « ratio legis » e spiega quindi il senso del « libere quidem electum »: il « moderator vitae spiritualis » deve, in altre parole, essere il prete di fiducia a cui l'alunno possa aprirsi con spontanea confidenza; il che sembrerebbe escludere che ciò possa verificarsi (almeno necessariamente e almeno relativamente a quel tipo di fiducia — sostanziata di gradimento psicologico — che la norma prende in considerazione), qualora si volessero identificare « moderator vitae spiritualis » e « spiritus director », potendo quest'ultimo essere di fatto non « gradito » (nel senso detto di non « connaturale » sotto un profilo squisitamente psicologico).

(73) Vedi sopra, nota 71.

Per tutte le suddette motivazioni non si possono confondere « *moderator vitae spiritualis* » e « *spiritus director* ».

Se le due predette figure non possono venire confuse, si tratta allora di coordinarle. Col che però non sembra ci si possa di molto discostare dalla seguente soluzione: gli « *spiritus directores* » deputati dal Vescovo e i « *moderatores vitae spiritualis* » eletti dai singoli alunni hanno, da una parte, la stessa funzione di dirigere la coscienza; dall'altra, però, i « *directores* » deputati, e in quanto deputati, danno il voto autorevole sull'idoneità del candidato al sacerdozio, mentre i « *moderatores* » scelti dai singoli alunni non sono autorizzati a dare tale voto.

È evidente che in caso di divergenza su una questione di coscienza tra « *director* » e « *moderator* », prevarrà per l'alunno la tesi del primo.

Orbene, se le cose stanno come le abbiamo ipotizzate, gli alunni in definitiva hanno:

a) uno « *spiritus director* », che dà il voto per l'idoneità al sacerdozio;

b) la facoltà di scegliere o lo « *spiritus director* » preposto alla comunità alla quale essi appartengono o un altro « *spiritus director* » deputato dal Vescovo o per una porzione della comunità o solo per singoli;

c) la raccomandazione di eleggere un proprio « *moderator vitae spiritualis* », che però non dà il voto circa l'idoneità al sacerdozio.

Ciò valga, salvo chiarificazioni della norma in questione, che — ci pare — resta oscura o — perlomeno — di difficile precisazione (74).

Altre indicazioni sulla valenza del « *moderator* » accanto al « *director* » (cosa che ad alcuni potrebbe sembrare un inutile doppione) ci permetteremo di dare nelle pagine seguenti.

VII. I BENI ECONOMICI DEL SEMINARIO

Il Codice tocca, con estrema concisione, i seguenti argomenti: le principali necessità del seminario e i soggetti tenuti a provvedervi (can. 263); una delle fonti di sostentamento e cioè il tributo per il seminario (can. 264); la personalità giuridica del seminario e la rappresentanza giuridica dello stesso (can. 238); il consiglio di amministrazione (can. 1280); l'economo (can. 239, par. 1).

1) *Le principali necessità del seminario.* A parte, evidentemente, un accenno alle spese di « costituzione » del seminario, si parla in modo genericissimo di quanto necessita per la « conservazione » (si fanno due specificazioni, e cioè il « sostentamento degli alunni », nonché « la retribuzione dei docenti »), per ricader infine nel generico delle « altre necessità del seminario ». Strano che manchi un accenno

(74) Soprattutto nelle « *Animadversiones* » e nelle « *Responsiones* » nella *Plenaria 1981* si notano sgradevoli confusioni, almeno terminologiche, per es. tra « *confessores* » e « *spiritus directores* » (cf. C 14 (1982) 164-165).

esplicito alla retribuzione degli altri addetti, in modo speciale dei laici.

Soggetti tenuti a provvedere alle necessità del seminario sono il Vescovo diocesano o i più Vescovi, se si tratta del seminario di più diocesi. Non tutti sono obbligati nella stessa misura; ciascuno lo è « pro parte » determinata di comune accordo (can. 263) ⁽⁷⁵⁾.

2) *Una delle fonti di sostentamento e cioè il tributo per il seminario.* Il Vescovo diocesano ha il diritto di imporre alla diocesi un tributo per provvedere alle necessità del seminario.

Tale imposizione viene distinta dalla raccolta di offerte di cui al can. 1266: « In omnibus ecclesiis et oratoriis... Ordinarius loci praecipere potest ut specialis stips colligatur pro determinatis inceptis... dioecesanis... ».

Le due contribuzioni non si escludono a vicenda, anzi convivono ⁽⁷⁶⁾. Dal che si evince che la raccolta di offerte ha carattere ricorrente (p. es. giornata annuale), mentre il tributo dovrebbe avere carattere straordinario (o per spese eccezionali o anche semplicemente se la raccolta non avesse dato quanto necessario) (can. 264, par. 1).

Soggetti al tributo sono tutte le persone giuridiche ecclesiastiche, anche quelle private, aventi sede in diocesi. Unica eccezione: le persone giuridiche aventi per entrate solo elemosine e ospitanti attualmente un collegio di docenti o discenti, il cui lavoro o la cui preparazione sono intesi a promuovere il bene comune della Chiesa (non quindi di una singola comunità o di certe persone o di finalità settoriali). In questo senso il Codice ribadisce che il tributo per il seminario deve essere « generale » (can. 264, par. 2).

La quantità del tributo deve essere proporzionata sia ai redditi delle singole persone giuridiche sia alle concrete necessità del seminario (can. 264, par. 2) ⁽⁷⁷⁾.

3) Il seminario legittimamente costituito è *persona giuridica pubblica* (can. 238, par. 1) ⁽⁷⁸⁾. Pertanto il seminario ha un patrimonio, la cui gestione deve avvenire a norma del can. 1257, par. 1 e di quelli a cui il canone rimanda.

Come ogni persona giuridica il seminario deve avere un *proprio consiglio di amministrazione* (cf. can. 1280) ⁽⁷⁹⁾. Il rappresentante legale della personalità del seminario è il *rettore* ⁽⁸⁰⁾ (can. 238, par. 2), mentre colui che ha la cura dell'ordinaria amministrazione è l'*economista* (can. 239, par. 1) ⁽⁸¹⁾.

(75) Cf. C 8 (1976) 151-152; 165-166; 14 (1982) 60.

(76) Il testo del can. 264 dice infatti: « praeter stipem ».

(77) Cf. C 8 (1976) 152-153; 166; 14 (1982) 60-61; 167. Cf. *Codice 1917* can. 1355-1356. Cf. A. MAURO, *De Ecclesiae tributorum iure*, 2ª ed., Romae, 1966 (cf. 99: concetto di « tributum generale »).

(78) Cf. C 8 (1976) 114; 130; 136; 154; 14 (1982) 40. Nel *Codice 1917* la personalità giuridica (morale) del seminario era prevista nel can. 99.

(79) Cf. sopra, nota 54.

(80) Cf. sopra, nota 51.

(81) Cf. sopra, nota 53.

VIII. IL GIUDIZIO CONCLUSIVO DI IDONEITÀ AL MINISTERO

L'attività del seminario, le persone prepostevi e i beni economici a disposizione hanno l'unico scopo di garantire alla fine un « prodotto » degno del ministero ordinato. Il giudizio sulla idoneità è quindi l'atto conclusivo di tale articolato processo.

Possiamo distinguere: il contenuto del giudizio e la formalità dello « scrutinium », nonché il soggetto principale dell'emissione del giudizio in questione.

1) *Il contenuto del giudizio* è semplicemente, presupposta l'immagine di presbitero ritenuta ideale dal Codice, l'esame se tale progetto è stato attuato nel candidato. Il Codice parla in modo generico di « debitis qualitatibus » (can. 1025, par. 1) e specifica poi tali qualità in due elenchi, che possiamo riassumere nei termini seguenti: integra fede, provata virtù, genuina pietà, retta intenzione, debita scienza, buona fama, idoneità al ministero e, infine, la salute fisica e psichica (can. 1029 e 1051) ⁽⁸²⁾. Ma, come si constata, tali requisiti, tranne l'attitudine al ministero, sono del tutto formali e potrebbero indicarsi per qualsiasi situazione ⁽⁸³⁾. Devono quindi essere sostanziati dall'immagine di presbitero che nelle pagine precedenti si è cercato di circoscrivere ⁽⁸⁴⁾.

2) *La formalità* prerequisita all'emissione del giudizio viene dal Codice chiamata « scrutinium ». Esso consiste nell'attestazione, data dal rettore del seminario, sulla presenza nel candidato delle qualità necessarie al ministero ordinato. L'attestazione è rivolta al Vescovo diocesano. Egli, però, può avvalersi anche di altri strumenti per accertarsi dell'idoneità dell'ordinando (can. 1051).

3) *Il soggetto principale*, avente il dovere e il connesso diritto di emettere il giudizio del quale trattasi, è il Vescovo diocesano. Diciamo soggetto principale, perché i soggetti giudicanti sono in realtà molteplici: il rettore del seminario e gli altri superiori lo sono evidentemente. Il Vescovo è, però, il soggetto principale o, potremmo anche dire, il soggetto ultimo o decisivo. Di ciò abbiamo nel Codice tracce più che palesi.

Una prima ritroviamo nel can. 259, che è dedicato — come sappiamo dalle pagine precedenti — ai rapporti che devono intercorrere tra il Vescovo diocesano e il seminario. Recita dunque il par. 2: « ...Episcopi... frequenter seminarium ipsi visitent... invigilent, et de

(82) Cf. per tutta la materia C 10 (1978) 187 ss.; 190 ss.; 203 ss. con forte riduzione sui testi primitivi.

(83) Cf. p. es. le doti richieste per l'ammissione in seminario come date al già commentato can. 241.

(84) Non dimentichiamo un altro, essenziale requisito per la lecita ordinazione, e cioè la piena libertà in chi accede al ministero ordinato (cf. can. 1026). Possiamo infine rilevare che dal precedente complesso di requisiti, che compendiano l'identità del candidato, bisogna distinguere altri adempimenti previsti all'ordinazione (e precisamente quanto prescritto nei can. 1033-1039; 1050), nonché l'assenza di « irregolarità » e di « impedimenti » (come indicato nei can. 1040-1049).

alumnorum vocatione, indole, pietate ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum ordinationum conferendarum ». Come facilmente si noterà, le parole « ipsi », « sibi » indicano che il Vescovo deve acquisire una conoscenza *personale*. Ciò soprattutto, in vista delle ordinazioni, cioè appunto del giudizio di idoneità, col che si insinua, almeno implicitamente, che il Vescovo dovrà emettere tale giudizio in modo personale e, pertanto, con cognizione di causa.

Altre chiare tracce ritroviamo in altri luoghi. Così nel can. 1025, par. 1: « Ad licite ordines presbyteratus vel diaconatus conferendos requiritur ut candidatus... debitis qualitibus, iudicio proprii Episcopi... praeditus sit... ». Per tale motivo il can. 1052, par. 1, così precisa: « Ut Episcopus ordinationem iure proprio conferens ad eam procedere possit, ipsi constare debet... idoneitatem candidati positivis argumentis esse probatam ». Dove si noterà la parola « ipsi ». Nella stessa logica il can. 1051 (che tratta dello « scrutinium »), mentre stabilisce che il Vescovo deve avere il « testimonium rectoris seminarii », gli lascia poi la facoltà di « alia adhibere media quae sibi utilia videantur » per acquisire ulteriori dati. Si noterà ancora il « sibi ».

È chiaro insomma che il giudizio definitivo spetta al Vescovo. Egli quindi deve rendersi personalmente conto dell'idoneità dei candidati, deve conoscerli e deve valutarli.

* * *

Fin qui abbiamo inteso offrire un'esegesi del Codice. I dati della legislazione potranno apparire da una parte abbondanti e articolati e dall'altra scarni o poveri. Il Codice però dev'essere accolto nella sua sobrietà, peraltro voluta (si ricorderanno vari testi aboliti oppure ridotti), come allusivo, così che ogni canone deve venire inteso a modo di freccia indicatrice di ben più abbondanti contenuti, sia espressi in documenti antecedenti al Codice stesso (cfr. soprattutto *Optatam totius* e *Ratio fundamentalis*), sia da esprimersi nelle future, molteplici legislazioni particolari.

Nelle pagine seguenti ci permettiamo di esprimere nostre riflessioni su alcune problematiche che ci appaiono particolarmente attuali o difficili. Risulta del tutto palese che si tratta di proposte personali che devono valere come semplici stimolazioni, magari un po' avveniristiche, e potranno — se del caso — venire adottate dopo congruo studio nonché adeguata sperimentazione.

IX. RIFLESSIONI E STIMOLAZIONI

1) Il tema della *istruzione dottrinale* si presta alle seguenti riflessioni e conseguenti stimolazioni operative.

a) Per quanto attiene al *seminario minore*, sembrerebbe da valorizzare in pienezza, almeno oggi in Italia, l'indicazione del can. 234, par. 2, circa il tipo di studi che — come si è visto — dev'essere quello che prepara, a seconda delle varie regioni, all'accesso agli studi

universitari. Ora tale accesso viene oggi consentito non dal solo liceo e, tanto meno, dal solo liceo classico... È saggio pretendere che tutti i seminaristi frequentino e superino il liceo classico? Se qualcuno non ce la fa, sarà, questo, segno di mancanza di vocazione al presbiterato e dovrà l'alunno essere dimesso? Sembrerebbe un'assurdità, almeno oggi. Non si dovrebbero pertanto prevedere anche altri tipi di indirizzi scolastici, non solo per i seminaristi di età più adulta, ma anche per quelli che, pur essendo entrati in età di scuola media e pur essendo intelligenti, fanno però più fatica a frequentare e superare un corso di studi quale è oggi il liceo classico? Non basta forse un tipo di scuola in cui si dia una formazione insieme «umanistica e scientifica», anche se a livello più modesto? Ciò sarebbe pienamente secondo le istanze codiciali. E pertanto, il seminario minore dovrebbe prevedere almeno due tipi di indirizzi scolastici.

b) Relativamente poi al *seminario maggiore*, valgano i seguenti principali rilievi.

Innanzitutto ci sembra opportuno che il sessennio degli studi teologici si concluda per tutti i seminaristi e non solo per alcuni privilegiati (come si verifica oggi in certi seminari italiani) con il conseguimento del titolo del «baccellierato». Ciò si dica presupponendo un auspicabile riconoscimento civile di tale titolo come laurea e in vista quindi di una opportuna qualificazione di tutti i presbiteri, anche per quanto attiene al profilo meramente formale. Sono, evidentemente, possibili eccezioni, anche a richiesta di singoli alunni.

Un secondo stimolo potrebbe venire dalla previsione del can. 256, par. 1, e in particolare dalla espressione «in paroecia administranda». Le questioni amministrative (specialmente quelle civilistiche e tributarie) sono oggi complesse e difficili e, d'altronde, di continua applicazione. Le cognizioni dei presbiteri sono spesso frammentarie e insufficienti. Sarebbe, quindi, necessario e urgente, seguendo il dettato del canone, inserire nel «curriculum» di studio una trattazione organica, per quanto sintetica, su materie amministrative. Non bisogna al contempo disconoscere che l'espressione sopra citata, specialmente se connessa con quella che di poche parole la precede e cioè «in commercio cum hominibus», contiene molto più di quanto a prima vista non sembri e quindi stimola a una preparazione che inserisca il futuro presbitero nella struttura umano-civilistica, socio-politica con nozioni adeguate. Anche qui la formazione seminaristica è in qualche modo carente e andrebbe opportunamente integrata.

Un terzo suggerimento viene dal can. 249, che parla direttamente di lingua straniera, ma porta inevitabilmente alla ribalta ciò che la lingua presuppone e cioè la cultura e la pastorale proprie di Chiese straniere. Non è a volte la preparazione seminaristica un po' «provinciale»? Non sarebbe opportuno promuovere negli alunni contatti con Chiese straniere (per esempio mediante soggiorni all'estero, durante le vacanze, preparati e seguiti da esperti sacerdoti, per esempio dagli stessi docenti del seminario) per arricchire il bagaglio di esperienze ecclesiologiche, culturali e pastorali?

2) La figura prevista dal can. 246, par. 4, dovrebbe venire efficacemente valorizzata.

Si ricorderà che — almeno nell'interpretazione da noi offerta — la « ratio legis » in forza della quale il Codice prevede la figura del « moderator vitae spiritualis » è che l'alunno sia seguito da un sacerdote « cui confidenter conscientiam aperire possit ». Il « moderator vitae spiritualis » conoscerà pertanto l'alunno in modo particolarmente profondo, avrà su di lui speciale influenza e potrà aiutarlo con peculiare efficacia.

A questo punto la struttura del seminario dovrebbe assumere con grande serietà quanto sopra si è prospettato. La « Ratio institutionis sacerdotalis » e i Regolamenti di ciascun seminario dovrebbero istituzionalizzare forme di collegamento veramente efficaci tra superiori del seminario e « moderator vitae spiritualis », cosa che avviene peraltro già con altri sacerdoti, per esempio con il parroco del seminarista. A modo di ipotesi, il rettore e lo « spiritus director » convocheranno periodicamente il « moderator vitae spiritualis » e (salva la segretezza essenziale, specialmente da parte del « director ») comunicheranno al « moderator » le loro impressioni sull'alunno, ne ascolteranno il parere e vedranno di concordare una linea formativa ⁽⁸⁵⁾.

Si comprende peraltro che sarà interesse — diciamo — « professionale » dello « spiritus director » di valorizzare appieno l'apporto del « moderator vitae spiritualis », appena si ponga mente che, in relazione al lavoro da svolgere, il numero degli « spiritus directores » è indubbiamente inadeguato. Essi devono infatti conoscere profondamente gli alunni e seguirli giorno per giorno in tutte le questioni personali, a volte molto complesse, fatte di indefinite sfumature di non sempre agevole percepibilità. Come è possibile ciò, specie nelle comunità numerose? Deve quindi salutarsi con interesse il fatto che, oltre allo « spiritus director », ogni alunno abbia un sacerdote che possa seguirlo più stringentemente e quindi essergli vicino in modo ancora più competente. Da ciò si comprende altresì che il « moderator vitae spiritualis », che a prima vista potrebbe apparire, nei confronti dello « spiritus director », come un inutile doppione, tale in realtà non è.

3) Il ruolo e la qualificazione dei docenti sono principalmente indicati nel can. 253, par. 1, per il quale i professori devono essere « virtutibus praestantes »: con il richiedere qualità personali e morali, e non solo qualificazioni scientifiche, si vuole implicitamente affermare che i docenti devono essere formatori in senso completo e non solo espositori di una materia.

Orbene è un dato — rilevabile perlomeno in certi seminari — che il corpo dei docenti non entra se non di striscio nell'educazione completa dei seminaristi. Ciascun docente contribuisce *settorialmente* alla formazione dei candidati con l'insegnamento della materia che gli è affidata e più generalmente con l'esprimere un giudizio (anche se non strettamente inerente alla preparazione intellettuale nella sua mate-

(85) Si potrebbe rimeditare, a questo punto, quella iniziale, interessante suggestione del primitivo « coetus », suggestione poi caduta, sulla collaborazione tra « spiritus directores » (cf. sopra, nota 65).

ria) in sede di scrutini, nonché nell'ordinamento dell'attività accademica. Al di là di questo, si ha l'impressione che i giovani *non* percepiscano il singolo docente o il corpo dei docenti come portavoce e testimoni *anche di altri valori sacerdotali*: vedono nel professore non tanto il presbitero quanto l'esperto in una data materia, che esaurisce la sua funzione nello spiegarla. Sta di fatto che molti docenti sono presenti ai seminari solo nelle ore di scuola.

Di qui l'opportunità di studiare e adottare forme di presenza al di là di quelle professionali o di docenza.

4) Il principio operativo della conduzione del seminario in forma partecipata, enunciato nel can. 239, par. 3 e lasciato nella sua determinazione ai Regolamenti dei singoli seminari, può suggerire alcune proposte (oltre a quelle già formulate nel numero precedente) per quanto particolarmente attiene alle decisioni di ammissione in seminario, di dimissione definitiva, o anche solo temporanea per tempi di ripensamento o di maturazione.

Per quanto attiene al foro *esterno*, si verifica che in vari seminari decide il *solo rettore*, dopo aver *sentito*, a titolo *solo consultivo*, il parere di *altre persone*. Ciò non sembra garantire sufficientemente l'oggettività della decisione, la quale implica, specie nel caso di dimissione definitiva, la vita di una persona. È vero che si deve presumere che il rettore agisca prudentissimamente, ma poiché non si possono assolutamente escludere errori di valutazione, per quanto del tutto in buona fede, è necessario che la norma preveda una struttura più capace di tutelare la persona. Di qui la opportunità di una *decisione collegiale*, a votazione *segreta*. Il collegio giudicante potrebbe essere formato da rettore, vicerettore, almeno due docenti (indicati ogni anno dai colleghi) e, inoltre, per affermare una collaborazione esterna al seminario, il parroco dell'alunno ⁽⁸⁶⁾.

Per quanto attiene al foro *interno*, non ci si deve nascondere che possono verificarsi difficoltà analoghe a quelle sopra esposte, almeno per quanto attiene al caso di dimissioni definitive. Anche, pertanto, a tale riguardo sarebbe necessaria una seria riflessione.

Sarebbe comunque da pensare (stante i principi codiciali dell'ultima parola al Vescovo, per cui cf. soprattutto i can. 259, 1025, 1051) sia per le decisioni di foro esterno sia per quelle di foro interno *almeno la possibilità, a giudizio dell'alunno, di un appello al Vescovo*, perché egli, sentito chi di dovere, dia un giudizio definitivo.

5) Un'ultima riflessione con stimolazioni operative, riguarda i rapporti *Vescovo-seminario*.

Come si è visto, il Codice è esplicito nel richiedere al Vescovo che si renda presente e in modo frequente nella vita del seminario (cf. can. 259, par. 2). La «ratio» di tale normativa sembra consi-

(86) Si potrebbe anche qui rimeditare quanto inizialmente contenuto nello *Schem* 1970 can. 8, par. 3, n. 1 e cioè la previsione di quel «coetus» che il Vescovo avrebbe sentito nelle questioni «maioris momenti» di cui si dava precisamente un'esemplificazione nelle ammissioni e dimissioni degli alunni (cf. sopra, nota 63).

stere essenzialmente nella necessità che il Vescovo conosca il seminario, sovrintenda effettivamente alla sua organizzazione e alla sua attività, conosca gli alunni, non solo superficialmente o staticamente, ma anche in profondità nei loro progressi (cf. can. 259).

Forse però la « ratio legis » dovrebbe essere completata anche nell'altro verso, e cioè che gli alunni conoscano il Vescovo. Il che dovrebbe contribuire decisamente a formare in loro quella qualità richiesta dal Codice come fondamentale nel can. 245, par. 2: « proprio Episcopo tamquam fidi cooperatores adhaerant ». E dovrebbe essere ulteriormente completata nel senso che il Vescovo resta il vero e ultimo formatore anche degli alunni del seminario.

La traduzione in atto dei principi suddetti sarà la più varia. Due esperienze particolarmente significative messe in atto da qualche tempo in una grossa diocesi dell'Italia settentrionale sono le seguenti: predicazione degli esercizi spirituali tenuta dal Vescovo ogni anno in differenti sezioni del seminario e ospitalità nella casa del Vescovo, offerta per alcuni giorni ai diaconi prossimi all'ordinazione presbiterale.

FRANCESCO COCCOPALMERIO
Piazza Fontana 2 - Milano